370

TTIA.
IVM
PID.

BE.

C.III.1.6.

Indice

1. Bari = Commentarii super consuetudinibus praeclarae Civitatis Bari etc. = Fu stampato in Padova da Giacomo Fabiani nel 1550. =

2. Bastia = Statutorum communis terrae Bastiae = È manoscritto in cartapecora = Comprende 3 Libri =

3. Belforte = Statutorum et ordinamentorum communis terrae Belfortis. = È diviso in 6 Libri. Fu stampato in Camerino da Antonio Gioiosi nel 1567. =

Ir

1505

Iv

Bastia

Iv

LIBER PRIM.

PRIMA PARS STATVTORVM COMMVNIS TERRÆ.

BASTIÆ.

De Sede Apostolica Super Extraordinarijs

Ad laudem, et honorem Sanctissime et Indiuidue Trinitatis, Patris, et Filij et Spiritus Sancti Glo: riosissime Virginis Marie, et Sancti Angeli Pro: tectoris, ac Defensoris Comunitatis, et Hominum Terræ Bastie, et omnium Sanctorum, Sanctarum, et ad Ho: norem, et statum Sacro Sancte Romane Ecclesie, nec non Sanctissimi in Christo Patris, et Dni Dni Gregorij Diui: na prouidentia Pape Decimi quinti: Denique ad Pa: cificum Statum, et Conseruationē Communitatis, & Hominum Populi dicte Bastie eiusqз. Districtus.

DELLE FESTE DA GVARDARSI CAPIT. PRº.

Gloriosus Deus in Sanctis suis, et in maiestate mirabilis

qui Coelestia pariter, et Terrena, recti censura iudicij, uberiore retributione prosequitur, quos digniores agnoscit excellentia meritorum. Sic Ergo eius uestigijs inherendo.

Statuimo, et ordiniamo che li giorni dell' infrascritte Feste si debbano da tutti guardare, ne quali non sia lecito lauorare, ò essercitare artificio: cioe nella Festa della Natiuità di Nostro Signore Giesù Christo, Santi Stefano, Giouanni et Innocenti: Le Domeniche di tutto l'Anno, Santo Tomasso, Santo Siluestro, La Circoncisione del nostro Signore Giesù Christo, che è il primo di Gennaro: L'Epifania: Conuersione di S. Paolo: Santo Antonio Abbate: Tutte le Feste della Gloriosissima Vergine Maria: il Venerdì Santo, La Pasqua di Resurrettione con li doi giorni seguenti: San Giouan Battista: San Sebastiano: San Biagio: Santa Maria Madalena: Santo Angelo si di Maggio, come di Settembre: Le Feste di tutti l'Apostoli et anco dell'Euangelisti: L'Ascentione: La Pentecoste cioe la Pasqua Rosata con li doi sequenti giorni: San Lorenzo; Santa Croce di Settembre: San Francesco: San Bernardino: La Festa di Tutti li Santi: Santa Catherina: San Nicolò: Tutti li Venerdi di Marzo: Santa Lucia: La Festa del Santissimo

tissimo Corpo di Christo. Volendo che chi non guarderà le predette Feste incorra ipso iure in pena di dieci soldi da pagarsi de facto senza processo, et sentenza: dandosi facoltà à qualsiuoglia di poter accusare: volendo di più che si creda ad un Testimonio degno di fede: Ma le Feste che non sono ò saranno comandate dalla Santa Madre Chiesa si debbano fare bandire dal Podestà, et suo Vicario della Bastia la sera auanti, quali non facendole bandire incorrano in pena di quaranta soldi di dinari per ciascuno ò ciaschuna uolta & in tal caso chi non le guarderà non incorrerà in pena alcuna.

Del Giuramento da darsi dal Podestà suo Vicario et Offiali. capit. II.

Item Statuimo, et ordiniamo, che il Podestà, et L'Offitiali della Communità di detta Terra di qualunque stato, conditione, et nome se sia debbiano, et siano tenuti prima d'ingerirsi nell' offitio giurare tactis scripturis in mano delli Priori pro tempore d'essercitare con ogni diligenza, et fedeltà il loro Offitio: con esserefedeli, &

et secreti alla Reuerenda Camera Apostolica, et alli Sommi Pontefici Romani, et d'osseruare tutti li Statuti, et riforme fatte, et da farsi da detta Communità, et di non assentarsi dall' Offitio senza expressa licenza de Gouernatori di Perugia; ò almeno in caso di necessità urgente delli Priori di detta Terra: et che finito il tenpo del loro Offitio starranno à scindicato con li loro offitiali, et fameglia per termine di tre giorni per render conto della loro amministratione, & Offitio, et delle cose fatte, et commesse da loro quomodocunque, et tenere in detto Offitio un Offitiale à tutte sue spese per l'essercitio del danno dato, et dare sufficiente, et idonee secortà di stare à scindicato finito il loro Offitio con pagare, et rendere ogni quantità de dinari: ò altre cose in che fossero condennati, ouero obligati. Item sia tinuto, et obligato detto Podestà, et suo Offitiale far un libro autentico, & publicato, doue debba scriuere, et annotare tutti et singoli atti Ciuili fatti, et da farsi auanti à lui et quello ben conposto et publicato lasciarlo in mano delli Priori nel fine del suo Offitio senza alcuno pagamento. Inoltre sia tenuto, et obligato far un altro libro à sue spese, doue scriuer debba tutti et singoli atti, sentenze Criminali, et processi; Dipiu un altro doue scriua tutte le accuse, inuentioni, et Inquisitioni de danni dati: quali ben conposti et publicati siano obligati lasciare come di sopra in mano

delli

delli Priori senza alcuno pagamento sotto pena di cinquã=
ta liuere de denari da ritenersi del suo salario. Et che tre
giorni auanti che finisca il suo Offitio consegni in mano del=
li Priori detti libri con altre scritture spettanti alli Homini
della Bastia ò habitanti in essa con le filse, et bastardelli
fatti nel suo tempo sotto la medesima pena da ritenersi, co=
me di sopra. Item non debba ne possa fare alcuna Com=
pagnia ò trafico, ò altro essercitio con qualsiuoglia di det=
ta Terra ò habitante in essa sotto la detta pena da pagar=
si come di sopra.

Della Elettione del Massaro o uero Depositario Della Communità cap. III.

Item accioche li beni robbe, et denari della Communità si
preseruino, et non uadano à male. Statuimo et ordinia=
mo che li Priori et consiglio di detta Communità debbano
eleggere et diputare un buono, et fidele, et diligente
Massaro per li beni, et danari predetti con la Confir=
matione di Monsig.r R.mo Gouernatore di Perugia
et il suo Offitio duri un anno. Quale Massaro sia

finito

tinuto subito che sarà publicato accettare l'offitio, et dare idonei fideiussori affinche diligentemente et fedelmente conserui mantenghi, et amministri detti beni, et denari: non permettendo perquanto le sarà possibile che siano inutilmente dispensati, et spesi. volendo, che finito il tempo giuri di render fidele conto di detti denari et beni et che restuisca tutto quello hauesse in mano senza dilatione alcuna. Li sopradetti Fideiussori si debbiano obligare alle gia dette cose per il Massaro come principale, ò alli Priori, ouero al nuouo Massaro secendo che parerà alla Communità. Et il Podestà, che sarà pro tempore sia tenuto et obligato ad astringere il Massaro ad accettare senza eccettione, ò replica alcuna sotto pena di diece liuere de denari da ritenersi del suo salario. et sinche durerà l'offitio sia esente da qualsiuoglia opera da farsi per la Communità

Della Elettione.

Delli Vicarij cap. IIII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che li Priori, et consiglio della Bastia debbano eleggere duoi Homini di bona uita dell'istessa Terra sopra le uie, ponti et fonti: tutte le

te le Differenze nascessero per causa di Confini, ò termi:
ni finali: uie publiche, ò uicinali. Quali uiari sia:
no obligati accettare detto offitio sotto pena di cinque
liuere di denari, et se recussasero accettarlo il Podestà
sia tenuto ad astringerlo sotto la medesima pena. In
primis detti Vicarij nel principio giureranno d'esser:
citarse bene, et diligentemente, et senza fraude alcuna
il loro offitio, uolendo che duri un anno con faccoltà
et libera potestà di diffinire, terminare tutte et singole
differenze nasceranno tra gl'Huomini di detta Terra
ò habitanti in essa per caggion di uie tanto publiche,
quanto uicinali: si nella Terra; come per tutto il suo dis:
tretto ò de confini de Possessioni, ò de termini che elle sia:
no: quale Differenze debbiano detti uicarij terminare,
et decidere in termine di tre giorni dopò che li sarrà
denuntiato: & per diffinirle debbiano chiamarci doi
piu prossimi uicino al luogo della Differenza; quali nõ
habbiano interesse alcuno in essa differenza; et non
siano sospetti: et in euento che detti doi uicini fossero
discordi; Li Priori della Terra eleggano un terzo ui:
cino huomo idoneo, et non sospetto. Volendo, che il
Podestà constringa tutti detti uicini ad accettare l'of:
fitio sotto pena di uinti soldi per ciascuno: quali siano

obligati

obligati à giurare di diffinire bene diligentemente, et senza passione le differenze; et se in termine di tre giorni non le decideranno come di sopra cadano nella medema; & alla decisione di dette liti debbiano chiamare, et far citare tutti l'interessati, quali non conparendo; li detti uiarij con li uicini et Podestà habbiano piena facoltà et auttorità di conoscere, decidere, et terminare le differenze che uerteranno, et dalla Decisione, non si possa appellare se non una sol uolta al Podestà sotto pena di dieci liuere di denari per ciaschuno, et ciaschuna uolta si contrafacessero da farsi pagare de fatto senza alcuno processo, ò sentenza. In oltre li sopradetti uiarij siano obligati almeno una uolta il mese andar à uedere si per dentro, come di fuora della Terra se qualche uià ò publicà ò uicinà le fusse in tutto, ò in parte detenuta, presa, occupata, ò smozza: et quel giorno che troueranno impedito, ò il seguente al più lo debbiano denuntiare al Podestà, et Priori quali debbiano stare alla relatione di detti uiarij preuio iuramento. Et il Podestà predetto sia obligato sotto pena di dieci liuere di denari da ritenersi del suo salario fare ridurre in pristino stato le dette uie dalli detentori in termine di cinqui giorni dopò, che à detto Podestà le sarà denuntiato come di sopra. Ma se l'occupatore, ò altri

à chi

à chi tocca ricusassero mettere in pristino il tutto nel termine sopradetto cadano in pena di cento soldi da farli pagare de fatto per ciaschuno, et ciaschuna uolta. Et tutta uia il Podestà sotto la medema pena di dieci liuere da pagarsi, come di sopra l'astringa in ogni modo à far ridurre in pristino, quanto si è detto. Et acciò li uiarij non si possino scusare con l'ignoranza del Statuto. Il Podestà sia obligato – eletti che saranno immediate leggerli il presente Statuto – sotto la medema pena. Se li uiarij poi saranno negligenti in fare le predette cose, et in essercitare il loro offitio cadano in pene di liuere cinque de denari per ciaschuno, & ciaschuna uolta contrauerranno da pagarsi de fatto senza processo ò sentenza. Vogliamo di più che detti uiarij siano Stimatori, et habbiano facoltà, et auttorità di stimare tutti l'interessi, et danni fatti, et da farsi nelle possessioni et Terre dell'Huomini della Bastia, et habitanti in essa. Quale stima debbiano farle richiesti che saranno immediate, et riportarle, et farle scriuere dal Podestà fidelmente senza fraude alcuna sotta la medema pena da pagarsi come di sopra. In oltre li detti viarij andando à decidere ò terminare qualche cosa habbiano soldi cinqui di denari da pagarsi per ciaschuno delle parti, et ciaschuna uolta. Et se alcuno della

Terra, ò Habitanti in essa non obidirà alli uiarij nel=
le cose spettanti al loro offitio paghi de fatto dieci soldi
per ciaschuno, et ciaschuna uolta. Et li uiarij siano
essenti da qualsiuoglia opera personale fosse per far=
si da la Communità.

Della Elettione Et Offitio del Balio della Comunità cap. V.

Item Statuimo, et ordiniamo, che dalli Priori, et Consiglio
della Bastia si elegga un'idoneo, et sufficiente balio, et
precone perseruitio della Cummunità: del Podestà,
et sua corte, con conpetente salario; amouibile però
ad arbitrio di detti Priori, et Consiglio; Qual Balio
nel principio del suo offitio sia obligato à giurare, et à
da secortà idonee d'essercitare bene, diligentemente,
et senza alcuna fraude il suo offitio, et riferire fedelmē=
te le relationi, commissioni, termini si in Ciuile come
in Criminale, et miste cause, et in danni dati: al=
la relatione del quale si dourà credere. le Credenze

a detto

a detto balio imposte non le manifesti ad alcuno, & sia obligato citare un Huomo per sei dinari, et dare tenuta per doi soldi. Nelli malefitij debba fare citationi, relationi, et ogn'altra cosa concernente al suo offitio: ma al Podestà, suoi offitiali, Priori, Consiglio, et altri anteposti, et Deputati per detta Communità senza alcuno pagamento, et se recuserà fare le sopradette cose incorra in pena di uinti soldi, per ciascuna uolta da ritenersi del suo salario de facto. Volendo ch'in ogni modo possa esser astretto ad essequire tutte le sopradette cose. Di piu detto Balio possa fare tutte le Citationi, et commandamenti da parte delli predetti, ouero d'alcun di loro senza altra Commissione. Et ciò che farà nelle p͞te cose uaglia di raggione, come se dalli detti offitiali li fosse imposto. Volendo che detto Balio non possa far pagare altra quantità di denari, che la sopradetta; non solo alli huomini della Terra, ma ad habitanti in essa, et suo Tenitorio. In oltre detto Balio sia obligato fare li bandimenti nelli luoghi consueti: ma pero alli Huomini della Bastia, et habitanti in essa non possa far pagare se non dodeci dinari per bandimento. Essentandolo per quest'offitio d'ogn'opera personale s'hauesse da fare per la Communità.

Che l'Entrate della Communità si debano leggere ogni mese, et approuarsi dal Conseglio cap. VI.

Item Statuimo, et ordiniamo, che li Priori, et Massari della Communità debbiano giurare di far leggere una uolta il mese, sinche durerà il loro offitio dal Podestà della Terra, ò suo uicario, et in luogo assenza d'un Huomo legale tutte l'intrate, et spese della Communità nel consiglio generale: et non facendolo ciascuno incorra in pena di cento soldi, da pagarsi de facto. Quale spese passando la somma di uinti soldi si debbiano mettere à uoti, ma diuisamente, cioè ciascuna da perse: et quelle che li dui terzi de Consiglieri presenti approuaranno se intendano legitimamente fatte: L'altre Spese che non saranno approuate ò in tutto o in parte, Li Priori predetti se haueranno data commissione si facessero siano tenuti et obligati; ma non essendoci ordine alcuno de detti Priori, sia obligato il Massaro per quella parte che hauerà spesa senza commissione. Quali finito l'offitio, debbiano restituire le dette spese non approuate come di

sopra

sopra, et si cassaranno dal libro della Communità. Volen:do che il Podestà, et suo uicario della Terra sotto pena di liuere dieci di denari da ritenersi de fatto del suo salario siano obligati à far pagare li sopradetti le gia dette cose.

Delle Vie Vicinali da con:prarsi Capit. VII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che à qualsiuoglia persona, che non hauerà la uia, ò passo da poter andare, et ritornare dal:la uignia, ara, orto, ò da qualsiuoglia luogo posto nel no:stro Tenitorio, ò pertinenze della Terra, sia tinuto il con:uicino più prossimo uenderli la uia, ò passo per giusto prezzo da dechiararsi da doi altri conuicini non sospetti da elegersi per le medeme parti: et in euento che li con:uicini eletti fossero discordi: li Priori della Terra dichia:raranno il Prezzo: al quale l'interessati debbano stare sotto pena di cento soldi per ciaschuno da pagarsi de fac:to. Et detta uia ò passo debbiasi dare à chi la domanda:rà, et n'hauerà dibisogno; ma però per il luogo più breue, et di meno danno. Determinando che detta uia, ò passo debbia esser largo tre piedi di per:tica.

In che mo:

6v

In Che Modo si debba procedere contro Coloro per li quali sarranno commesse represaglie contro la Comunità, et Huomini della Bastia cap. VIII.

Item Statuimo, et ordiniamo che se ad instanza di alcuna persona, ouero Communità saranno giuridicamente concesse represaglie contro la Communità di detta Terra, et suoi Huomini, et robbe per caggione di alcuna persona di detta Terra. Il Podestà della Bastia, & suo uicario siano tenuti constringere realmente, et personalmente quel tale per cui saranno concesse represaglie: finche à detto suo Creditore sarà integramente satisfatto, et finche à detta Communità, et suoi Huomini sarà rifatto il Danno, & interesse riceuto per detta caggione.

Delle Secortà da darsi tra li Nimici capit. IX.

Item Statuimo, et ordiniamo che se alcuna persona della

Terra

Terra della Bastia, ò habitanti in essa hauerà qualche inimico, ouero hauerà sospetto di qualche d'uno domandando secortà auanti al Podestà, Vicario, ouero auanti alli Priori della detta Terra: Il predetto Podestà, ò Vicario siano obligati à constringere personalmente l'una, et l'altra parte à dar idonee secortà de non offendendo neq3. in persona, neq3. in rebus sotto le pene ad arbitrio di detti Podestà, et Priori. Volendo che in questo particolare habbiano piena auttorità, et arbitrio; acciò si conserui la pace, et quiete tra li Huomini della Terra senza che ui nascano scandalo alcuno. Quali Podestà et Priori debbiano fare dette, et altre cose con altro modo se lo giudicaranno espediente.

Da chi si deue hauer cura di quelli, che sarranno ritenuti ò in priggione, ò in palazzo del Podestà cap. X.

Item Statuimo, et ordiniamo che il Podestà, & suo Vicario della Bastia siano tinuti et obligati à loro pericolo, et fortuna guardare bene et diligentemente quelli che staranno in priggione, ò saranno ritenuti

nuti in Palazzo del medemo Podestà per cause ò Ci:
uili, ò Criminali, ò miste, et de Danni dati: Dalli
quali Carcerati, ò ritenuti, non si possa pretendere
ò prendere alcun pagamento per la loro Carceratio:
ni, ò retentioni. Et se accadesse che detti Carcerati
ò ritenuti si partessero, ò uero frangessero le Car:
cere, & fuggessero, L'istessi Podestà, & Vica:
rio siano tenuti à quella medema pena, nella qua:
le ueniuano ò condannati ò puniti li Carcerati
ò ritenuti, che sarranno fuggiti: con obligo di
più di pagare alli Principali ogni danno, &
Interesse, che ne riceuessero per la fuga di det:
ti Rei. Dichiaranno, che se qualche Carcera:
to, ò ritenuto uolesse dare idonea Secorta de
non partirsi dal Palazzo del Podestà, se prima
non hauerrà pagata quella quantità de dina:
ri, ò altre cose sia liberato dalle Carcere:
ma questa ultima dichiaratione non ha:
uerrà luogo quando si douerrà imporre
al Carcerato pena corporale, ò in diffetto pe:
na pecuniaria.

Che si eleggano

che si eleggano doi Buoni Huomini per la Con:seruatione, et gouerno delle cose dell'Hospidale cap. XI.

Item statuimo et ordiniamo, accio li beni dell'Hospitali siano conseruati, et augumentati; Che li Priori, et Cõ:siglio sotto uincolo di giuramento deputare duoi buoni Huomini dell'istessa Terra al gouerno, am:ministratione, et manutentione dell'Hospidale, & suoi beni: quali doi huomini uengano per balle Se:crete eletti dalli doi Terzi delli Priori, et Consiglie:ri presenti, et il loro offitio duri un anno, et pri:ma, che piglino il Possesso giurino in mano di detti Priori, et Podestà d'amministrare, et gouernare con ogni fedeltà, et diligenza, come anco rendere conto à detti Priori della loro amministratione finito che sarà l'anno dell'loro offitio, et quello che haueranño ò da pagare ò da restituire all'Hospitale il pagaran:no, et restituiranno subito altrimente possano es:ser constretti de facto. Quali Huomini deputa:ti come di sopra durante il loro offitio saranno essenti.

essenti da tutte le opere personali da farsi per la Communità.

Che il Podestà sia tenuto constringere l'Huomini della Bastia ad Instanza delli Priori di essa cap. XII.

Item Statuimo, et ordiniamo acciochè l'Huomini della Terra, ò habitanti in essa, et suo Tenitorio siano reuerenti et obedienti alli Priori della Terra, che il Podestà, et suo Vicario siano obligati per uincolo di giuramento, et alla pena di liure dieci de denari da ritenersi del suo salario constringere realmente, et personalmente ogni persona, che li Priori dechiararanno douer fare, ò pagare alla Communità per qualsiuoglia caggione: quali constretti non debbiano relassare se prima non hauerranno intieramente satisfatto alli Priori ò Massari della Communità. Inoltre detto Podestà sia obligato sotto la medema pena da ritenersi come di sopra cõstringere tutti coloro, che non obediranno, et riue-

rirann o

riranno detti Priori, et detti Constretti non li re-
lassarà senza loro espressa licenza sintanto che non
hauranno pagata la pena di dieci soldi di dinari
nella quale uogliamo incorra ciaschuno, et ciascu-
na uolta, che contrauerà da pagarsi de facto.

Chi hà Casa nella Bastia, et l'habita sia tenuti à Carichi personali per la Comunità. capit. XIII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qualsiuoglia, et persona che hauerà casa, ò Case nella Terra della Bastia, ò suo Tenitorio, et l'habita ouero habiterà sia tenuto, et obligato fare tutti li Carichi reali, et personali ch' occorreranno per seruitio della Comunità nell'istesso modo che fano, et faranno l'altri Huomini della Terra sotto pena di cinqz. liuri di dinari da pagarsi de facto p. ciasch.°, et ciasch.na uolta.

Che non si possa donare alcuna cosa al Podestà suo Vicario, et altri offitiali della Bastia capit. XIIII.

Item statuimo, et ordiniamo che li Priori ò Con-

seglio.

seglio, ouero Priori et Conseglio unitamente non possano in modo alcuno dare, donare, ò concedere qualsiuoglia cosa della Communità al Podestà, Vicario, et altri offitiali della Terra della Bastia: ne anco possano detti Priori et Consiglio, come di sopra rimettere ad esso cosa alcuna di quello hauessero da dare alla Comunità. Et intorno à questo particolare li Priori staranno auertiti che nel Conseglio non se ne parli. Et chi contrauerà ò Priori, ò Arrengatore, ò Consultore, ò chi se sia cada in pena di uinticinque liure di dinari per ciaschuno, et Ciaschuna uolta contrauerrà da pagarsi de fatto. Et tuttauia uogliamo che tutto quello fosse risoluto sopra ciò, sia ipso iure nullum, et che non si debba mandare in essecutione. ÷

Che il Podestà, et suo Vicario della Bastia non possa tener alcun libro della Communità se non li sarà consignato dalli Priori capit. XV.

Item statuimo, et ordiniamo, che il Podestà suo Vicario, ò altro offitiale non possino tenere alcun libro

o scrittu:

o scritture della Cummitinità se non quelli che li sarran=
no consegnati dalli Priori de quali libri, et scritture se ne
faccia mentione nell' libro del Massaro della Communità
manu propria del Podestà o Vicario specificando tutte
le qualità obligandosi nell' istesso libro di restituirli tut=
ti non deteriorati alli Priori, o Massaro della Comu=
nità sotto pena di uinticinque liure de dinari da ri=
tenersi de facto del suo salario.

Delle Condannationi et Pene de Danni dati da riscotersi dal Podesta et suo Vicario capit. XVI.

Item statuimo et ordiniamo, che tutte le condennatio=
ni de Maleficij pene de straordinarij et de danni dati
ch'occorrono nel tempo dell' offitio del Podestà, et Vica=
rio siano tinuti, et obligati detti Podestà, et Vicario ris=
coterle, et farle dare à chi peruengono; & se à caso fi=
nito il loro offitio non saranno riscosse tutte, quelle, che
non saranno riscosse se le metteranno à conto del salario.
Volendo che li Sindici, et Sindicatori delli Prefati
Podestà et Vicario siano tenuti, et obligati sotto pena

di dieci liure di dinari da pagarsi de facto riuedere diligentemente li libri bastardelli, et infilse delli detti Podestà, et Vicario, et tutte quelle pene, che trouaranno non essere riscosse debbiano farle mettere à conto del salario del Podestà, et Vicario ma se à caso il Salario non bastasse, cioè le pene da riscotersi fossero di maggior quantità, che non è il salario, che se hà da dare alli detti Podestà et Vicario li detti Scindici, et Scindicatori debbiano condannare li detti Podestà et Vicario in tutto quello che trouaranno non essere riscosso da loro oltre la quantità che si scontasse con quel Salario douessero hauere.

Della auttorità et offitio del Podestà et Vicario della Bastia cap. XVII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che il Podestà della detta Terra possa, debbia, et a lui sia lecito scriuere cognoscere, et procedere in tutti Malafitij, eccessi, delitti straordinarij, et danni dati, et in tutti li Processi et cause si criminali et Ciuili, come ancomiste proferire sentenze condannatorie, ouero assolu:

torie

torie, interporre decreti, et auttorità in suo nome, et della Communità della Bastia; non ostante che de Iure una medema persona non possa essere Notario et giudice nell'istessa causa: Volendo, che nel: le sopradette cose habia ogni podestà, et auttorità et tutto quello, che nelle sopradette cose decerne: rà uaglia, et tenga pleno Iure. Volendo di più ch'il Prefato Podestà habbia auttorità, et podestà d'imporre pena à coloro, che li saranno inobediente etiam per l'amministratione del suo offitio: qual pena possa imporre sino alla quantità, et somma di uinti soldi inclusiue, et da quell'ingiù secondo li parerà faccia pagare à suo arbitrio de facto sen: za altro processo, ò sentenza. Item il sopradetto Po: destà sinche durerà il suo offitio non si possa parti: re, ne assentare dalla Terra senza licenza sotto pena di uinticinqui liure de dinari per ciascu: na uolta, che contrauerrà da ritenersi de facto del suo salario: Et il suo offitio duri sei mesi, et non più. Item uogliamo, et ordiniamo che detto Podestà, et suo Vicario non possino far pagare capo soldi, ne alcuna essecutione, ò quantità di dinari, et altre cose in petitione, ò repetitione ò alcuno inte: resse di dote. Item non possano pretendere per es:

secutione d'altre cose senon un bolognino per cias:
cuno fiorino dalli Huomini della Bastia, et Habi:
tanti in essa. Et dalli Forastieri non habitanti nel:
la detta Terra doi bolognini per fiorino. Item non
possano p̄tendere per giuramento, et essamine de
Testimonij, senon un bolognino per ciascuno Testi:
monio quando non fossero prodotti articoli, o Inter:
goratorij. ma in caso che fossero prodotti articoli
et interrogatorij possano pretendere doi bolognini
cioe dalli Huomini della Bastia, et Habitanti in essa,
ma dalli Forastieri il doppio. Item li Prefati Podestà
et suo Vicario da quelli debitori à quali sarrà assegna:
to termine di dieci giorni ò più ò manco à pagare ac:
cordando, ò pagando alli loro creditori intra tempus
assignatum non possano pretendere alcuna essecutio:
ne se non un bolognino per la petitione. Item uo:
gliamo, et ordiniamo che detto Vicario non habbia
facoltà di procedere sopra l'inquisitione de Danni
dati: ma se uorrà procedere tutto quelche farà sia
ipso Iure nullo, et non meriti essecutione alcuna.
Item detto Podestà non possa pigliare più d'una inqui:
sitione in danni dati d'una medema cosa. Item
non possa pigliare inquisitione in danni dati se non
una uolta in doi mesi. Item esso Podestà sia obbligato

essaminare li Testimonij intorno all'inquisitioni de dan=
ni dati in termine de quindici giorni dopò che li sarà
presentata l'inquisitione, computandosi anco il giorno del'
inquisitione: quali quindici giorni passati non si possa=
no essaminare più Testimonij, ne procedere intorno al=
la detta inquisitione. Volendo che non possa far paga=
re pena alcuna del danno dato se prima non sarà ac=
cordato, et satisfatto pienamente à quello che haurà reciu=
to il danno, et se altrimente esseguirà sia ipso iure nullo.
Item per l'interpositione de decreto, et auctorità ò in
Palazzo ò fuora, ma dentro la Terra, che l'interponga,
non possa pretendere senon cinqui soldi, ma fuora
della Terra soldi dieci dalli Huomini, & Ha=
bitanti della Bastia, & da Forastieri il dop=
pio. Item per la petitione, et risposta: per
la Prodottione delli Articoli, petitione con la
protesta & altre Scritture, & Atti da Lui
fatti, et scritti tanto in Ciuili, quanto in Cri=
minale: & Extraordinarij et Danni dati
ouero miste bolognini uno.

Del

12v

Del Offitio et Auttorità delli Priori della Bastia.

capitol. XIIX.

Item statuimo, & ordiniamo, che il Podestà, & suo Vicario della Bastia siano obligati per uincolo di giuramento assistere, et prestare opportuno fauore alli Priori della Communità, secondo che da essi ne saranno richiesti: alli quali Priori saranno tenuti obbedire nelle cose spettanti al loro vffitio, sotto pena di dieci Liure de dinari da ritenersi de fatto del suo salario per ciascuna uolta che si contrauerrà: Et alli medemi Priori tutti l'Huomini della medema Terra, et Habitanti in essa o' nel suo Tenitorio siano tinuti prestare reuerenza, obbedienza, agiuto, & fauore secondo ne sarranno richiesti per le cose concernenti al loro offitio, o' al buon uiuere, pace, & quiete della sopradetta Communità: incorrendo in pena di cinque liure de dinari da pagarsi de fatto ciascuno per ciascuna uolta che contrauerrà. L'istessi Priori habbiano facoltà de inporre pena alli Inobedienti sino alla quanti:

tà di

tà di cinqui Liure de dinari inclusiue, & da quelli in giù la faccino pagare de facto. Di più detti Priori siano tinuti hauer occhio particolare che il Podestà, et suo Vicario: Maßaro Preposti all'Hospidale, & altri offitiali della Communità faccino bene il loro offitio con oßeruar la forma delli presenti Statuti, quali siano oßeruati da tutti. Di più detti Priori conseruino, & augumentino il buon uiuere, et pace tra l'Huomini della Communità. Item uogliamo, et ordiniamo, che se alcuno della Terra o Habitante in eßa si sentirà aggrauato dal predetto Podestà, & Vicario li sia lecito ricorrere alli detti Priori, quali habbino facoltà, et auttorità per uigore del presente statuto ritrattare, & correggere le cose mal fatte dal detto Podestà et Vicario etiam contro la forma delli presenti Statuti. Li Priori poi saranno eletti dalli Priori che saranno pro tempore, et dalli Consiglieri della detta Communità: quali cosi eletti uenghino confirmati da Monsignor Gouernatore di Perugia, et il loro offitio durerà doi mesi, et non più: et non se ne eleggeranno più di doi, l'elettione poi si farà nel tempo da determinarsi dal sopradetto conseglio con la confirmatione del d.° Monsig.r Gouer.re di Perugia.

Da Chi, et in qual modo. Le uie, Ponti, et Corsi d'Acque si debbiano mantenere et riparare capit. XIX.

Item uogliamo, et ordiniamo, che tutti li Ponti, uie, et corsi d'Acque publici, et fonti similmente publiche purche siano tutte le sopradette cose publiche nel Teni: torio della detta Terra siano mantenuti, et reparati ogni uolta, che sarà bisogno dalla Cummunità à sue Spese: Ma l'altre uie, ponti corsi d'acqua fossati, et fonti priuate, ò uicinali si debbiano riparare, & rifare dalli uicini, et adiacenti à loro spese secondo richiederà il fatto. Dichiarando uicini, et adiacenti coloro, che per tale reparatione riceueranno euidente utilità, et commodità per loro, et loro Terre. Et se por: tasse il caso che per accomodare le sopradette cose biso: gnasse pigliare della Terra dell'Adiacenti si douran: no eleggere doi Huomini uno da quelli che hauran: no la cura di far l'opra; et l'altro dal Padrone del: la Possessione, acciò stimino quanto uaglia la Terra da leuarsi, et tutto quello sarà da detti Huomini.

eletti stimato si debbia effettualmente pagare al Patrone senza eccettione alcuna: Li Padroni poi siano obligati esser patienti à lasciar pigliare quella quantità di Terra bisognerà per la detta reparatione sotto pena di dieci liure di denari da pagarsi de facto. Mà se l'Adiacenti, ò uicini fussero discordi: in tal caso quello che la maggior parte determinarà uaglia, et senza replica si debba mettere in essecutione sotto la medesima pena d'incorrersi per ciaschuno contrauerrà da pagarsi come di sopra tante uolte quante contrafarà. Et tutte queste sopradette cose si faranno esseguire à petitione di ciascuno dal Podestà, dal suo Vicario, et dalli uiarij per uincolo di giuramento, et sotto pena di dieci liure de dinari da pagarsi de facto.

Del modo da Seruarsi dalli Fornari della Bastia cap. XX.

Item statuimo, & ordiniamo, che li fornari della Terra ordinarij siano obligati scaldare li loro forni bene, come sogliono fare li buoni, & diligenti fornari

nari: & cuocere il pane tante uolte, quanto saranno richiesti dalli Huomini della Terra, & habitanti in essa, ò nel suo Tenitorio: Volendo che se li Padroni del pane daranno le legna per scaldare il forno: il fornaro non possa pretendere senon sei pagnotte per ciaschuna fornata: ma se scaldarà il forno con sue legna, in tal caso possa pretendere de quaranta pagnotte una, et non più: Nel tempo poi di carestia non si possa pretendere per fornatico se non quel tanto che si determinarà dalli Priori & Conseglio, che à quel tempo saranno. Quali fornari non scaldando, ò non cocendo bene il pane ad uso di buon fornaro: ò uero se dopò che il pane sarà portato ne loro forni fosse robbato quocunque colore, siano obligati pagare ogni danno, et interesse alli Padroni del Pane. Quali fornari contrauenendo alle predette cose incorrano in pena di cinque liure de denari da pagarsi de facto: et tuttauia siano obligati, et constretti osseruare, quanto si è detto di sopra. Il Podestà poi, & suo Vicario siano tinuti far osseruare il presente statuto alli simplice richiesta di qualsiuoglia sotto pena di cinque liure de dinari da ritenersi de facto del suo salario.

Del modo da tener si nell'elettio: ne dell'Ambasciatori della Terra cap. XXI.

Item statuimo, & ordiniamo, che quando la Communità hauerà di bisogno mandare Ambasciatori si elegghino dal Conseglio, ò uero dalli Priori della Terra: alli quali Ambasciatori si darà un Memoriale scritto, sigillato col sigillo della Communità, doue si contenga l'imbasciata da farsi: oltre à questo se li daranno le lettere credentiali della Communità sigillate parimente col detto sigillo. Il che non osseruandosi l'Ambasciatori, non saranno ueri Ambasciatori, & à loro non si debbia prestar fede. Volendo di più, che loro, et chi l'hauerrà eletti incorrano in pena di cinque liure di denari da pagarsi de facto da ciaschuno, & per ciaschuna uolta si contrauerrà. Et il Podestà, & suo Vicario siano tenuti fare osseruare le sopradette cose, & pagare le sopradette pœne sotto uincolo di giuramento.

Che li Priori della Bastia debbiano ogni mese congregare il Consiglio per il buon gouerno cap. XXII.

Item statuimo, & ordiniamo, che li Priori della Bastia siano obligati per uinculo di giuramento almeno una uolta il mese sinche durerà il loro offitio adunar il Consiglio nel luogo solito, & consueto ò uero doue à detti Priori parerà: nel quale si proporranno le cose spettanti al buono, & pacifico stato, et al utile publico: dandosi à tutti facoltà d'arrengare con dar conseglio sopra al detto pacifico stato, & util publico. Et ciò che sarà risoluto, & decretato uaglia ipso iure, et inuiolabilmente s'osserui. Volendo che nel Conseglio non possa interuenire alcuna persona se non li Priori, et Consiglieri, et quelli che dalli detti Priori, et consiglieri saranno chiamati: et chi contrauerrà incorra in pena di doi liure de dinari per ciaschuno, et ciaschuna uolta da pagarsi de facto. Auertendo che detto conseglio et priori unitamente congregati, come di sopra non possino annullare, ò sospendere qualche statuto cassa:

re processo, ò condannatione: ne meno possino decretare che le sopradette cose s'habbino à fare.

Del Scindico da eleggersi per ricuperare li beni della Commu nità cap. XXIII.

Item statuimo, et ordiniamo, che li Priori et consiglieri sopradetti eleggano un buono, et diligente Scindico; quale habbia facoltà non solo di domandare da qualsiuoglia ingiusto possessore le cose della Communità ò mobili ò immobili, che elle siano; ma ancor di comparire, difendere, et agitare con amplo mandato secondo la forma della raggione per l'interesse della Communità. Nel qual caso il Podestà et suo Vicario procedano de plano senza figura di giuditio: lasciando le solennità de statuti, et della raggione commune. Il sopradetto Scindaco, quando il Podestà, et suo Vicario starranno à scindicato debbia fare, et produrre dinanzi alli loro scidicatori il libello, che contenga le cose mal fatte amministrate, lasciate, disprezzate; barratterie commesse nel tempo del loro offitio, & finalmente fare altre cose

oppor.

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

opportune per la Communità contro li detti Podestà, Vicario, et sua famiglia: et dia anche petitione se li presenti statuti non saranno stati osseruati: finalmente faccia altre cose secondo portarà il caso proseguendo il tutto sino al fine della causa sotto pena di cinque liure de dinari da pagarsi de facto ogni uolta, che detto Scindico contrafarrà. Quale sia constretto dal Podestà ad accettare l'offitio quale duri un año.

Quelli che sono habili a fare le cose loro siano obligati à far li fatti della communità cap. XXIV.

Item statuimo, et ordiniamo, che tutti l'Huomini della Bastia, & habitanti in essa, che sono habili à fare li loro negotij, siano obligati fare tutto quelche personalmente accaderà per la detta Communità sotto pena di dieci soldi di dinari da pagarsi de facto da ciascuno per ogni uolta, che contrauerà. & il Podestà, et suo Vicario siano obligati alla semplice richiesta de Priori constringere li Transgressori à fare le predette cose, et à pagare la detta pena sotto pena de soldi

uinti de dinari da ritenersi de facto del suo salario.

Dell'Inuentario da farsi delli beni mobili della Commu: nità cap. XXV.

Item statuimo, et ordiniamo che de tutti li beni mo: bili, et immobili, & Massaritie della Communi: tà, che fossero nel palazzo, et case di detta Commu: nità dal massaro di essa se ne faccia inuentario scritto per mano del Podestà della detta Terra sen: za fraude alcuna, & si debba anchor far inuentario per mano dell'istesso Podestà de tutte le Massaritie se consegnaranno et à lui, et al suo Vicario: uolendo che detto inuentario sia dupplicato, acciò uno ne tenga il Podesta, et l'altro il sopradetto Massaro della Communità. Volendo di più, che li detti Po: destà et Vicario siano obligati per uincolo di giu: ramento nel fine dell'offitio render conto delle rob: be consegnatele con restituirle tutte assieme con l'in: uentario alli Priori della Terra: et non possano es: sere licentiati, ne scindicati, se prima non hauranno realmente consegnato l'inuentario con le robbe des:

17v

critte in esso in mano delli detti Priori. Et se alcuna delle cose consegnate al sopradetto Podestà, ò suo Vicario si perdesse ò alienasse, l'istesso Podestà sia tinuto pagare alli detti Priori ch'à nome della Communità riceuo= no il prezzo dupplicato di tutto quelche mancarà. et se li Scindici eletti, ò da eleggersi à scindicare detto Po= destà, & Vicario non sarranno uigilanti per l'osser= uanza del presente Statuto siano obligati del loro à pagare alla Communità tutto quello che non ha= uerranno rifatto li Podestà, & Vicario per le rob= be che mancaranno.

A chi debbia ren: der conto il Massaro. della Communità, et in che modo cap. XXVI.

Item Statuimo, & ordiniamo, che ogni Massaro del= la Communità nel fine dell'offitio debba rendere pie= no conto della sua amministratione delle cose della Communità alli Priori della Terra, ò uero à coloro, che uerranno deputati dalli Priori assieme col Po= destà: Quali Priori, et Podestà, ò uero Huomini elet= ti col medemo Podestà per uigore del presente statuto

habbia:

habbiano auttorità di poter condannare, et assoluere detto Massaro secondo che conportarà il douere, uolendo, che uaglia, et tenga pleno iure ciò che faranno. Et tutte le robbe, et dinari, che trouaranno esser mal spesi dal Massaro senza l'approuatione de Priori, & conseglio della Terra debbiano farle cassare dal libro si della Communità, come anco del Massaro, et farle effettualmente pagare al nuouo Massaro, che subintrarà. Pero se li sopradetti Podestà, Priori, ò Deputati non osserueranno diligentemente il presente statuto incorrano in pena di dieci liure de dinari perciascuno da pagarsi de facto. et tuttauia uogliamo, che siano del loro proprio de tutte le robbe, et dinari mal dispensati, et spesi. Del che il Podestà ne debbia essere scindicato.

della guardia della Terra et altre opere da farsi per la Communità capit. XXVII.

Item statuimo, et ordiniamo che tutti l'Huomini della Bastia, et habitanti in essa maggiori però di quattordeci anni sino alli LX siano obligati fare, ò far fare la guar:

dia

18v

dia nella detta Terra di giorno, et di notte, secondo li sarà ordinato dalli Gouernatori di perugia, & dalli Priori & Consiglieri del luogo essendo parimente obligati li sopradetti à fare tutti li essercitij, & opere personali: Ma passati li sessant'anni nessuno sia obligato se non alla guardia di giorno. & dette opere personali, et guardie saranno commandate dal capo de dieci deputato dalli Priori, et consiglieri alle persone descritte nella sua decina sotto pena di dieci soldi de dinari da pagarsi de facto dal detto Capo di diece. quale — alli Habitanti nella Bastia si notificarà ò in persona, ò alla Casa, doue habitano: A quelli poi, che non habitano nella Bastia s'al detto Capo — de dieci non sarrà commodo andarci sia tenuto sotto la medema pena mandarci il Balio della Terra, quale commandi, ò personalmente, ò al Habitationi de quelli, che habitaranno fuora della Terra, come si è detto. Volendo però, che facendosi il Commandamento à casa ò nella Terra ò di fuori, acciò che uaglia ci sia gente in essa, acciò possa esser riferto à quello dourà far la guardia, ò opera. & se il Balio non obedirà al Capo de dieci, come s'è detto; et in altre cose concernente al suo offitio cada in pena di cinque soldi di denari da ritenersi de fac-

to del

to del suo salario: Auuertendo però che detti Capo di dieci, et balio siano obligati commandare dette guardie, & opere il giorno auanti ches'hauerranno da fare sotto la medema pena de facto come di sopra. Il Podestà poi, et suo Vicario sotto pena di soldi dieci de dinari da ritenersi de facto del suo salario, siano obligati uigilare à fare esseguire dalli detti Capo dieci, et balio le sopradette cose con farli pagare le Imposte pene se contrafarranno.

Item siano tinuti detti Podestà, & Vicario far un libro della carta della Communità, doue si debbano scriuere bene tutti li nomi si delli Capi de dieci, come anco di quelli, che hauerranno da fare le dette opere, et guardie secondo li sarà ordinato dalli Priori, et Conseglio. Et di più riuedere spesse uolte con hauer occhio che dette guardie, et opere realmente si faccino. Volendo però, che detti Podestà, & Vicario non possino esentare alcuna persona dalle sopradette cose, ne licentiare, ne impiegar in altro affare eccetto, che non fosse uolere, & ordine di detto Monsig.r Gouernatore di Perugia sotto la medesima pena, da pagarsi, come di sopra: et tutta uia quella persona che sarà ò esentato, ò licentiato, ò impiegato, come di sopra quel giorno che doueua fare ò guardia

ò opera, incorra nella medema pena imposta ò d'im:
porsi à coloro, che non faranno le sopradette cose, secondo
li sarrà comandato. & tutti coloro, che saranno pontati,
ò uero non saranno trouati à fare dette guardie, ò ope:
re, incorrano in pena di dieci soldi de dinari da pa:
garsi de facto ciaschuna uolta contrauerranno: et di
giorno, e di notte il doppio della detta pena. Coloro,
che saranno puntati una sol uolta paghino un soldo;
et ancor s'ammetta la scusa à quelli che parimente
una sol uolta non faranno l'opere. Ordinando che det:
ti Podestà, et suo Vicario siano obligati sotto la me:
dema pena da pagarsi come di sopra, fare effettu:
almente pagare l'incorse pene de facto in termine
d'un giorno, cioè dopò à quel giorno, che si doueua:
no fare le sopradette guardie, et opere. Statuen:
do, che li Podestà, & Priori, et ciaschuno di essi pos:
sano sostituire un Huomo Idoneo in luogo di quello,
che mancherà con astringere, come di sopra il disobedi:
ente à dar conueniente mercede al sostituto in luogo suo:
ma non per questo uogliamo, che sia lecito il sostituire al:
tra persona senza licenza delli prefati Podestà, et Prio:
ri, et che non sia idoneo sotto la medema pena da
pagarsi de facto, come di sopra.

Del

Del modo d' osseruarsi dalli Molinari delle Mole di grano, et d'olio
cap. XXIX.

Item acciò che li Auuentori delle mole non uenghi=
no defraudati. Statuimo, et ordiniamo che li Mo=
linari delle Mole, che stanno poste uicino alla Bastia
siano obligati per tutto quelche spettarà à loro mantene=
re dette mole macinanti, tenendo bene in ordine tutte
le cose necessarie: con esser anco tenuti macinare con
ogni fedeltà à tutti coloro, che ui portaranno grano, bia=
de, ò altre robbe per macinare. & per multura non
possano pigliare più di un Coppo. Qual Coppo si deb=
bia ogn'anno aggiustare, et sigillare dalli Podestà, et Prio=
ri col sigillo della Communità. et detti Molinari non pos=
sino mutare detto coppo sigillato senza saputa delli Po=
destà, et Priori; Pertanto uogliamo, che nella mola
non si possa tenere altro coppo, che il predetto. Siano di
più obligati li prefati Molinari hauer particolar cura, che
le robbe portate nella Mola per macinare, ò grano ò bia=
de, ò altre robbe, che elle siano, non siano li dentro robbate;

ne an=

ne anche facciano malitia alcuna nel macinare; perche tutto quel che si trouarà meno, eccetto la multura lo douerranno rifare, ò pagare del loro proprio alli Patroni della robba pagando anco ogni danno, et interesse per tal causa riceuuto de facto senza altro processo, ò sentenza. In quanto alli Molinari delle mole de olio, uogliamo che essi siano obligati, ma con ogni fidelta, & diligenza à tutte quelle persone, che uorranno macinare l'oliue, quale macinate le debbiano stringere, et spremere benissimo; che perciò ordiniamo, che d'obbligo tengano una stanga longa VIII. piedi, et anco un buono concio di sei fisculi, quali tengano quattro rasenghe di oliua, et non più, & render tutto l'olio ben chiaro, et capato alli Patroni dell'oliua. Et li Molinari dell'una, et l'altra mola che contrauerranno nelle predette cose, ò in alcuna di esse incorra ciaschuno di essi per ciaschuna uolta in pena di cinque liure de dinari da pagarsi de facto. Onde se accadesse il che non piaccia à Dio, che li Prefati Molinari robbassero, ò uero permettessero che altri robbassero robba portata nelle loro mole, ò macinata ò da macinarsi ò tutta, ò parte: ò uero prendessero più della debita multura, ò uero non riponessero fedelmente tutta la douuta multura nella cassa

ò altro luogo: òuero non assegnassero con fedeltà la detta multura; et l'olio delle salse dell'oliue, et nocchio d'esse da loro macinate: ciaschuno d'essi sia tenuto restituire tutto il tolto, et non assegnato; et oltre alla ~~tolto~~ tutione, come se è detto ciaschuno cada in pena di liure dieci de dinari per ciaschuna uolta commettessero tal delitto da pagarsi de facto. Il Podestà poi, et suo Vicario della detta Terra siano obligati per uincolo di giuramento, et sotto pena di liure cinque de dinari da ritenersi del suo salario de facto andar spessissime uolte à uisitar dette mole, et molinari, et riuedere il coppo predetto, con far diligente inquisitione intorno alle cose sopradette, accioche trouandosi in qualche cosa mancamento, ò fraude faccia pagare de facto senza remissione alcuna danni interesse, et inposte pene.

Della Piazza et Mattonato cap. XXIX.

Item statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona della Bastia, ò habitante in essa di qualsiuoglia stato, ò conditione si sia ardisca escauare, ò in qualche modo guastare la piazza della detta Terra

ò il

ò il mattonato d'essa; ò uero detta piazza et matto:
nato impedirlo con legni, pietre, ò altre robbe sotto pe
na di uinti soldi de dinari. Di più nessuno habbia
ardimento buttare nella sopradetta piazza, ò matto:
nato mondezza, ò bruttura sotto pena di soldi cin:
que de dinari. Onde per il presente statuto si dà
auttorità al Podestà, et suo Vicario di procedere som:
mariamente, et de facto contro li delinquenti. Ma
se il Podestà ò suo Vicario saranno negligenti in
esseguire le predette cose cadano in pena di dieci sol:
di de dinari; et questo istesso che si è detto della
piazza uogliamo, che s'intenda anco del pozzo
posto in essa, et delli rembucchi delle Terra.

Contro quelli Che buttassero acqua nella piaz:za, ò in altre strade publiche, o rembucchi capit. XXX.

Item statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona
etiam habitante nella Bastia ardischa buttare dal:
le finestre Porte, ò altro luogo aqua brutta ò altra

bruttura nella Piazza, strade, o' Rembucchi della detta Terra sotto pena di cinque soldi de dinari. Volendo che il Podestà, o' Vicario procedano sommariamente, et de facto contro li delinquenti.

Del Modo da tenersi per mantenere polite Piazze, strade, et rembucchi della Bastia capit. XXXI.

Item statuimo, et ordiniamo, che li Priori, et Conseglio della Bastia unitamente elegghino, et deputino un Huomo per un anno, accioche netti et spazzi tutti li Sabbati la Piazza della detta Terra, al quale Spazzatore se li assegnarà salario conueniente secondo, che parerà alla maggior parte dell'elettori. Ma se il sopradetto Deputato non spazzerà, et nettarà ogni Sabbato la piazza, come s'è detto, incorra nella pena di soldi cinque de dinari. Vogliamo di più che tutte le persone della Bastia; et habitanti in essa siano obligati spazzare, et nettare ogni sabbato auanti alla Casa o' propria, o' condotta che sia sotto pena di cinqz. soldi de dinari: con questo temperamento però, che il Po:

desta

destà ò Vicario che saranno pro tempore ogni Vener:
di à sera facciano bandire le predette cose per li
luoghi soliti, & consueti dal balio, ò Trombetta
della Communità: Che però se non saranno ban:
dite, non osseruandosi non ce sia incorso de pena
alcuna

Delli Sciacqua tori delle Possessio ni ò delle muraglie cap. XXXII.

Item statuimo, ordiniamo, che qualsiuoglia della
Bastia, ò habitante in essa sotto pena di uinti soldi
de dinari sia obligato tenere il Sciacquatoio della
sua possessione aperto acciò che s'alcuno conuicino
uorrà adacquare la sua possessione possa fatlo:
dando per uigor del presente statuto al detto con:
uicino facoltà di poterlo aprire se lo trouarà serra:
to senza incorso di pena alcuna. Ordiniamo anco:
ra, che tutti li sciacquatori, che sono nelle muraglie
della Communità, tanto nelle uecchie, quanto nel:
le nuoue per li quali l'acqua è solita hauer essito,
siano manutenuti in stato tale, che l'acqua possa
correre fuora della Bastia: Inponendo la pena
di uinti soldi de dinari à coloro che in qualsiuoglia

modo inpediranno l'essito, et il corso di dette acque
Et se qualche d'uno non terra il Sciacquatoio delle
dette muraglie aperto cada nell'inposta pena, et
tutta uia sia tinuto aprirlo. Chi hauerà poi il fos-
sato commune, non possa esse mettere senza licenza
del suo Consorte, o'uero richiesto il suo Consorte et
che contrafarà incorra nella pena di uinti soldi
de dinari.

Delle Muraglie Communi tra le ca-se cap. XXXIII.

Item statuimo, & ordiniamo, che s'alcuno hà ò hà-
uerà qualche muro commune col suo uicino, o uno,
ò più et uorra detto muro alzare possa prenderlo
tutto, et alzarlo quanto à lui piacerà, et se il uici-
no poi uorrà seruirsi del muro alzato, possa, et
sia obligato conprarselo p la metà à prezzo cõue-
niente da stimarsi da doi Muratori pratthichi.
Et se tra le case d'alcuni conuicini fusse escluso, &
aperto. Il Podestà della Bastia sia tenuto à petitio-
ne d'uno di loro constringere l'altro conuicino, che
hauesse la casa commune col suo Consorte per il

chiudime far fare il muro infra un mese dopo la detta requisitione sicome parerà à doi Muratori à spese commune. Et nessuno ch'ha la casa minore possa essere astretto ad alzarla: ma però il predetto modo s'osserui. Et se alcuno hauesse la casa congiunta con quella del uicino, dalla quale ne cadesse l'acqua in casa sua. Il Padrone della Casa dalla quale cadesse l'acqua sia obligato à sue spese uoltarla uerso casa sua con qualche canale in modo tale ch'il Conuicino non ne senta più danno, pregiuditio, et incomodo alcuno: et esseguirà il tutto in termine di quindici giorni da numerarsi dal giorno della petitione, ò instanza dell'interessato sotto pena di doi liure de dinari, nella quale debba essere condānato dal Podestà, et tutta uia sia obligato fare quanto s'è detto di sopra. Di più ordiniamo, che chi hauesse nel muro proprio, ò commune qualche finestra o uscio per donne si possa guardare in casa d'alcuno suo Conuicino, la quale dall'altra parte del muro hauesse la casa, et dalla detta finestra ò uscio non hauesse lume, ne alcuna raggione fuori di essa: che quel tale, che hauesse la detta finestra à petitione del suo Vicino interessato à spese commune debbia murare, et serrare, facendo fare il muro nella detta

finestra in termine di otto giorni dopo la requisitione del detto suo Vicino, in modo tale che nella casa del detto suo Conuicino non si possa ueder piu cosa alcu: na. Et se le predette cose non farrà sia condannato dal Pal Podestà in soldi uinti de dinari, et tutta uia sia obligato à fare le predette cose. Et nessun° muro com: mune possa esser distrutto per alcuno malefitio: ne al: cuno possa esser costretto à comprare il soprad.to muro.

Del modo da tenersi per mantenere net: ti li fossi, che stanno per difesa della Terra, et delle Bestie, che farranno dan no in essi cap. XXXIV.

Item statuimo, et ordiniamo, che li Priori che saran: no di Settembre, et Ottobre del presente anno MDCXXII. siano obligati assieme col Conseglio deputare doi huomi: ni, ch'habbiano cura di far nettare li fossi, che stanno per difesa della Bastia, alli quali Deputati si dà facoltà et auttorità di commandare, et far commandare le Deci: ne delle guardie, facendo d'esse nettare li fossi, come

giudi:

giudicaranno più espediente: Inponendo la pena di sol:
di dieci de dinari da pagarsi de facto à coloro, che ri:
cusaranno obedire alli sopradetti Deputati, et
quanto s'è detto di sopra intorno al far nettare li
fossi, uogliamo, che s'osserui da tre anni in tre añi
continuamente: Di modo che li Priori che saranno
delli sopradetti mesi Settembre et Ottobre ogni tre
anni siano obligati à deputare assieme col conseglio
duoi Huomini, come s'è detto con la medema autto:
rità, et facciano esseguire le predette Cose, et se con:
trafaranno, incorrano in pena di doi liure de dina:
ri da pagarsi de facto finito il loro Priorato. Voglia:
mo di più, che nelli sopradetti fossi, non si possa but:
tare, ne far buttare alcuna Bestia morta, ne qual:
siuoglia altra bruttura, ò immondezza sotto pena
de uinti soldi de dinari per ciaschuno, et ciascuna
uolta contrauenisse da pagarsi de facto. Vogliamo
ancora, che nessuna Bestia ò grossa ò piccola, che
sia entri in detti fossi: Inponendo di pena perciaschuna Bestia, et ciascuna uolta se sarà grossa uin:
ti soldi de dinari, se piccola, cioè minuta soldi cin:
qui: Eccettuando dal sopradetto modo, et pena le
Bestie porcine, intorno alle quali disponiamo, che
nonsolo non entrino nelli detti fossi, ma che non si

possano ad essi accostare per doi piedi di pertica sotto pena di soldi dieci de dinari: Et questo non s'intenda in caso, che dette bestie passassero uia, et non cauassero ne pascolassero appresso li detti fossi, come di sopra: Il Podestà poi, ò Vicario della Terra d'obligo astringerà li Patroni delle bestie danneggianti à pagare de facto le pene incorse. Quale se sarà negligente in essigerli cada in pena d'una liura de dinari da ritenersi del suo salario nel tempo di scindicato. Dichiarando, che le sopradette ~~cose~~ s'intendano anco per li fossi dell'aggiunta della detta Terra.

Contro quelli Che lauaranno o buttaranno immonditia nella Fonte di Santo Andrea, et nella Fonte della Porta dal Molino cap. XXXV.

Item statuimo et ordiniamo, che nessuna persona ardisca lauar panni, carne, et altra robba brutta, ne anco buttare immonditia, ne fare bruttura alcuna nella fonte di Santo Andrea: et ne meno nella Fonte

della Porta del Molino, ò uero uicino alle dette Fonti per cinque piedi di pertica, sotto pena de cinqui soldi de dinari per ciaschuno, et ciaschuna uolta che contrauerrà. Et che nessuno habbia ardimento guardare in tutto, ò in parte alcuna delle predette fonti sotto pena de liure cinque de dinari, et tuttauia quello, ch'hauerà in qualche modo guastato la fonte, ò fonti sia obligato farla accomodare à sue spese in termine di dieci giorni, dopò che li sarà commandato dal Podestà, ò Vicario: Imponendo pena de cinque liure de dinari al Podestà, ò Vicario se sarranno negligenti in essigere dette pene.

Dell'Albori che fossero d'impedimento a qualchedu no et di quelli che edificassero sopra la uia cap. XXXVI.

Item statuimo, et ordiniamo, che se alcuna persona della Bastia, ò habitante in essa, hauesse qualche Albore, ò sepe, che pendesse sopra la possessione d'alcuno per dieci piedi appresso Terra, cioè da dieci piedi in giù: sia obligato leuare, ò tagliare detto Albore, ò se-

pe in termine di tre giorni, dopò, che li sarà denuntiato dal Podestà ò suo Vicario, et non leuandoli, ò tagliandoli cada in pena de uinti soldi de dinari. Dando facoltà al Patrone della Possessione sopra la quale penderanno detti Albori, ò sepi di poter tagliare far tagliare, ò leuare tutto quelche penderà sopra la detta sua possessione da dieci piedi in giù con coglier li frutti delli sopradetti Albori senza pena, et banno alcuno: il Podestà che sarà pro tempore non permetterà mai, ne concederà ad alcuno, che edifichi sopra le stradi publiche, ò uicinali, acciò non uenga impedito in modo alcuno il passo. Chi cauarà in alcuna uia, pagarà di pena XL. soldi de dinari. Et il Vicario, che per li tempi sarà sia tenuto ogni mese farne inquisitione.

Che quelli che uenderanno il uino à minuto non possa uendere un uino per un altro

cap. XXXVII.

Item statuimo, et ordiniamo, che tutte quelle persone della Bastia, ò in essa habitanti, che uenderanno uino à minuto, siano obligati assegnarlo al Gabellie-

ro qua:

26v

ro, quale sia obligato sugellare col suo solito sigillo la botte, ò altro uaso, che sia: Et detto uino sigillato si debbia uendere al prezzo imposto dal detto Gabelliero à qualsiuoglia persona che lo domandarà sotto pena di dieci soldi de dinari da pagarsi de facto. Et se il uenditor del uino, uenderà altro uino, che il gabellato, cioè sigillato, come di sopra, cada in pena de uinti soldi de dinari da pagarsi de facto. Dichiaranno che qualsiuoglia possa uendere il uino à quel prezzo, che à lui parerà.

che quelli che uenderanno il uino a minuto tengano le misure sigillate cap. XXXIIX.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qualsiuoglia persona della Bastia, ò habitante in essa uorrà uendere il uino à minuto, sia obligato tenere il bocale, mezzo, foglietta, et mezza foglietta tutte merchiate, et sigillate col sigillo, et merchio della Communità. Volendo, che le sopradette misure siano aggiustate, et reuiste nel principio

d'ogni

d'ogni Podestà dal suo Vicario, & se il uenditor del uino non assegnarà le dette misure nel princi: pio d'ogni offitio, come di sopra pagherà di pena dieci soldi de dinari de facto: Et per ciaschuna delle dette misure, che li mancherà; et non sar: ranno sigillate incorra in pena de trenta sol: di de dinari da pagarsi de facto, come di sopra.

Chi uenderà olio à minuto do: uerà tenere le misure sigil: late, et non sia tinuto à pagar gabella se non da dieci Fogliette in sù cap. XXXIX.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qualsiuoglia persona della Bastia, ò in essa Habitante, ò Fo: rastiero uenderà, ò farà uendere olio à minuto sia obligato tener le misure giuste aggiustate dal Podestà della Terra, ò suo Vicario che saran: no pro tempore, & anco sigillate, et merchiate col sigillo, et merchio della Communità sotto pena di dieci soldi de dinari per ciaschuno, et

ciaschuna uolta si contrauerà in alcuna delle predette cose, et dopò che il uenditore cominciarà à uendere l'olio sia tenuto assegnarlo al Gabelliere in termine di tre giorni, sotto pena de cinque liure de dinari p ciaschuno, et ciaschuna uolta si contrauerà, Et se quelche uenderà l'olio à minuto meschiasse con esso acqua, ò altra materia incorra nella pena di dieci soldi de dinari da pagarsi de facto. Et se alcuno uenderà olio come di sopra, non sia tenuto pagare gabella da uinti fogliette in giù.

Che non si possano buttare bestie morte se non nel fiume del Chiasio ò uero nella forma della mola dal Ponticello dalla mola in giu cap. XXXX

Item Statuimo, & ordiniamo, che nessuna persona della Terra della Bastiana in essa habitante ardisca buttare alcuna Bestia morta ò dentro, ò fuori, ò in alcun luogo della Bastia: se non nel fiume del Chiasio, ò uero nella forma della Mo:

la cioè dal Ponticello sotto la mola ingiù. Et chi hauerà ardimento buttare le predette bestie in altro luogo dalli predetti inpoi incorra in pena di uinti soldi de dinari da pagarsi de facto.

Che nessuna persona possa fare Ponti muri Scale nelle strade publiche o rem bacchi cap. XXXXI.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qualsiuoglia persona, che possiede Casa nella Terra della Bastia non possa far fabrica alcuna, che impedisca la strada publica, o rembucco: cioè non possa far fare ponti, o archi, scale, muraglie, che attrauersi o Sbarrino le Strade, o altra fabrica nella strada: Però prima di cominciare opera alcuna come s'è detto, sia obligato domandare licenza dalli Priori della detta Terra, che sarranno pro tempore. Quali Priori siano tenuti radunare il Conseglio, doue propongano il negotio, et richiedano il Conseglio sopradetto del Consenso: & il Conseglio sia obligato eleggere doi buoni huomini assieme con li Priori, et Podestà della Terra

quali habbiano da uedere, che detta nuoua fabri:
ca da farsi, come s'è detto non possa caggionare dà:
no ò pregiuditio alla Communità, ouero ad al:
cuno conuicino dell' edificante. Et così hauuta
la licenza dalli sopradetti Deputati, Priori, et
Podestà con l'auttorità del detto Conseglio, sia
lecito ad ogn' uno edificare. Però chi ardirà fa:
re alcuna delle predette cose, senza licenza, come di
sopra s'è ordinato sia condannato dal Podestà
ò Vicario, che sarranno pro tempore in pena di
cinque liure de dinari.

Che nessuno possa edificare sopra le mura della Terra della Bastia cap. XXXXII

Item Statuimo, et ordiniamo, che nessuna perso:
na della Terra della Bastia, ò in essa habitante
ardisca, & presuma fare, ò far fare edifitio, ò fa:
brica per minima che sia sopra li mura, che stan:
no per difesa della Bastia: ne impedire in qualsi:
uoglia modo le balestriere o altre parte da ferire
delli detti muri senza espressa licenza delli Prio:
ri, et Conseglio che saranno pro tempore sotto

pen:

pena di dieci liure de dinari: Ma però li detti Priori, et conseglio non possano dare la licenza se quelche uorrà fabricare non tirarà tutto il muro predetto, cioè ch'al detto muro non debbia lasciare resega alcuna. Et quelche uorrà fabricare sia obligato lasciare li Corridori di detti muri liberi et spediti in modo tale che in tempo di guerra si possa ageuolmente per essi scorrere: Et se altrimente facesse detta licenza non uaglia, et sia di niun ualore: uolendo che sia tinuto à pagare la soprad.^a pena

Delli Porci ch'andassero à strato per la Terra della Bastia capit. XXXXIII.

Item Statuimo et ordiniamo, che nessuna Bestia Porcina possa ò debbia andare à strato in qualsiuoglia tempo per la Terra della Bastia, sotto pena di dieci soldi de dinari da pagarsi de facto dalli Padroni di detti Porci: Volendo però, che quanto s'è detto delli Porci non habbia luogo, ne uaglia nelle Porchette di cinquanta libre in giù: laonde potranno andare à strato senza

incorso di pena alcuna: eccettuatone Settembre et octobre, ne quali mesi andando a strato si paghi dalli Padroni di essi per ciaschuna, & ciaschuna uolta la pena inposta di sopra per li porci grandi de facto.

Chi uendesse alcuna cosa da gabella sia obligato assignarla al Gabelliero. cap. XXXXIV.

Item Statuimo, et ordiniamo, ch qualsiuoglia persona della Terra della Bastia, ò in essa habitante uendesse uino, olio, ò altra cosa da pagarsene gabella sia obligato in termine di tre giorni dopò che sarrà uenduta la robba immediate assegnarla al Gabelliere la robba uenduta sotto pena di cinque liure de dinari per ciascheduno, & ciascuna uolta si contrauerrà: Et il Venditore sia tenuto per il Compratore. .·.

Chi facesse Tauerna non possa prendere pegno per caggione di giuocho cap. XXXXV.

Item Statuimo, & ordiamo, che qualsiuoglia persona della Terra della Bastia, ò in essa habitante farà tauerna non possa riceuere da alcuno pegna per caggione di giuco per qualsiuoglia pretesto, ò quesito colore: ne sopra detto pegno dar uino, dinari, o altra robba sotto pena de uinti soldi de dinari: Et tutta uia sia obbligato rendere detto pegno senza pagamento alcuno. & quel tale, che farrà la tauerna; non possa tenere la porta della sua Tauerna aperta dal suono delle Laude in puoi sotto pena della medema quantità di uinti soldi.

Chi

Chi è Debitore della Communità non puol offerire ne conprare prouenti di essa cap. XXXXVI

Item Statuimo, et ordininiamo, che quelle persone della Bastia, o in essa Habitanti, che fossero debitori della detta Communità, non possano offerire, ne far offerire alli Prouenti di detta Communità, ne comprarli ne farli comprare, ne far raccolta d'essi, ne prenderli in deposito etiam dalli istessi Compratori delli Prouenti se prima il debitore non hauerà integramente pagato alla sopradetta Communità sotto pena di cinque liure de dinari per ciaschuno, et ciaschuna uolta si contrauerrà. Et se li Priori et Massaro della detta Terra, che pro tempore sarranno uenderanno qualche prouento della Communità, contro la forma sopradetta cadano in pena di cinque liure de dinari per ciascuna uolta contrauerranno; et tutta uia la uendita non uaglia, et si rescinda quanto

dalli

dalli sopradetti sarà contratto con il debitore ò debitori. Di più uogliamo, che il Podestà della Terra, ò suo Vicario non possano astringere alcuno, che douesse pagare quocunqz. modo prouento à pagare à quel tale, che hauerà comprato, contro la prescritta forma, & ancorche il Compratore ne facesse Instanza: tutta uia, come s'è detto, il Podestà non possa costringere alcuno: Però se il detto Podestà, ò suo Vicario contrauerranno, cadano in pena di dieci liure de dinari da ritenersi del lor salario al tempo del Scindicato.

Che li Priori ò Massaro della Bastia non possano conprare ne gabella ne prouento della Communinita cap. XXXXVII

Item statuimo, et ordiniamo, che li Priori della Terra della Bastia, et Massaro della detta Communità non possano offerire, ne fare of:

ferire: ne comprare, ne far comprare gabella ò pro=
uento della detta Communità: ne meno pos=
sano esser compagni nelle dette offerte ò compre:
ne meno possano fare raccolta, ò deposito al Com=
pratore di qualche gabella, ò prouento sotto pe=
na di cinque liure de dinari per ciaschuno, &
ciaschuna uolta si contrauerrà. Volendo che tut=
ta uia la Compra fatta dalli sopradetti non ua=
glia, et sia di niun ualore.

Che le Bestie di qualsiuoglia spe=cie se siano non possano pernottare nella piazza della Terra della Bastia cap. XXXXVIII

Item Statuimo, & ordiniamo, che nessuna per=
sona della Bastia, ò in essa Habitante possa, ne
debbia tenere bestie di qualsiuoglia Specie tan=
to grosse, quanto piccole nella piazza della Ter=
ra della Bastia di notte sotto pena di cinque
soldi per ciascuna Bestia grossa: et cinque soldi
de dinari per ciaschuna Bestia picchola:

Ma quanto s'è detto nel presente capitolo non habbia luogo nelle Bestie porcine, che fossero menate à uendere nella detta Terra.

Che non si possa buttare ne fare immonditia fuori della Porta della Mola cap. IL.

Item Statuimo, & Ordiniamo, che nessuna persona della Terra della Bastia, ò in essa habitante ardisca di buttare, ò fare alcuna immõditia, ò bruttura fuori della porta della detta Terra, la quale si appella la porta dal Molino: cioè dalla Portella dell'aggiunta indentro uerso la Terra: et dal passo di mezzo della forma indentro uerso la detta Porta: Però Chi contrauerrà in una delle sopradette cose, incorra ciaschuno in pena de cinque soldi de dinari, da pagarsi de facto. et quanto s'è disposto nel p̃nte capitolo habbia anco luogo nella porta di S.ta Croce.

32v

Che non si possa fare ne buttare alcuna immonditia o bruttura fuori della Porta di Santo Angelo cap. I.

Item Statuimo, & Ordiniamo, che nessuna persona della Bastia, o in essa habitante habbia ardimento di fare, o buttare immonditia alcuna sotto qualsiuoglia pretesto, o Colore fuori della Porta di Santo Angelo: cioe dalla forma della Mola indentro uerso la detta Porta: & dalla Pescaia in giu uerso la mola sino alla detta mola: & Ciaschuno, che contrauerrà, incorra nella pena di cinque soldi de dinari da pagarsi de facto. Auuertendo però, che si possa andar del corpo dal reuclino fuori della detta Porta in giu uerso la mola senza incorso di pena alcuna.

1

Che

Che non si possa buttare alcuna immonditia fuori della forma della mola

cap. LI.

Item Statuimo, & ordiniamo, che nessuna persona della Bastia, ò in essa habitante, ardischi sotto qual si uoglia pretesto buttare immonditia, ò bruttura alcuna fuori della Porta di Santo Angelo, cioè nel luogho detto il Montorone uicino alla forma della Mola per dieci piedi di ptica, et contrafacendosi ciascuno p. ciascuna uolta incorra nella pena di cinqz. soldi de dinari da pagarsi de facto.

Chi hà possessioni appresso le uie publiche debbia fare li fossi et mantenerli.

cap. LII.

Item statuimo, et ordiniamo, che tutte quelle

persone persone Bastia, ò in essa habitante ò Forastiere, che siano, che hanno possessione nel Tenitorio della Terra della Bastia appresso le uie publiche, ò Commune della detta Terra, siano obligati far li fossi appresso dette uie nelle loro possessioni, et mantenerli netti, et la materia cauata dalli fossi buttarla nella uia per manutentione d'essa uia, et chi contrauerrà, cada in pena di dieci soldi de dinari per ciaschuno, et ciaschuna uolta, et tutta uia sia obligato fare li detti fossi nel termine d'assegnarseli dal Podestà ò Vicario. Et quante uolte si contrauerrà, tante uolte si paghi la pena prescritta.

Che nessuno possa edificare alcun necessario in modo, che si uegga dalle uie publiche

cap. LIII.

Item Statuimo, & Ordiniamo che nessuna persona possa fabricare, ne far fabricare alcuno necessario cioè Cacatoio in luogo che possa esser uisto da qualche uia publica, et se alcuno uiè che habbia necessario nel modo predetto, ò uero lo fabricarà, sia

obli:

obligato guastarlo in termine di otto giorni dopò che li sarà protestato ò da qualche uicino, ò d'altra persona. Et chi contrauerrà paghi di pena uinti soldi de dinari per ciaschuna uolta. Et di più nissuno della Bastia, ò in essa habitante ardischa di fare, ò far fare alcuna Chiochana, ò bugo, che habbia essito in qualche strada, ò uia publica della detta Terra. Inponendo di pena uinti soldi de dinari da pagarsi de facto à chi contrauerrà.

Che nessuno possa impedire, ò ingombrare androne alcuno o uero formello tra una casa, et l'altra cap.. LIV.

Item Statuimo, & Ordiniamo, che nessuno ardisca porre impedimento di sorte alcuna nell'androne, ò formello tra la Casa sua, et quella del Vicino: di donde poi nascesse, che l'acqua tra dette Case giacesse morta; et non hauesse libero il suo Corso ò uero che intrasse in casa del suo Vicino: Però chi haurà posto detto impedimento; ò ci lo porrà sia obligato in termine di tre giorni, dopò che li sarà denuntiato, ò protestato dal Vicino, ò d'altri per det-

to uicino leuarlo, et rimouerlo affatto: et di che tem=
po ci sia posto detto inpedimento non possa appor=
tar scusa, ne ritardar essecutione alcuna. Et chi
contrauerrà nelle predette cose, ò alcuna d'esse
incorra ciaschuno per ciaschuna uolta in pena
XL. soldi de dinari da pagarsi de facto.

Che non si possano fare luoghi communi nelle mura della Terra fuori della Porta di S. Angelo cap. LV.

Item Statuimo, et ordiniamo, che non sia perso=
na, che ardisca di fare, ò far fare luogo commune,
ò uero cacatoio sopra le mura della Terra della
Bastia, cioè dal Torrone, che si chiama il Torrone
del forno sino al Torrione più uicino alla Roccha.
et chi contrauerrà incorra nella pena di cento soldi
de dinari da pagarsi de facto. Et tutta uia sia obliga=
to atturarlo in modo tale che non possa essere più
in uso. incorrendosi nella med.ª pena facendosi le
cose sopte fuori della porta del Molino, et di S.ta
Croce

Che

Che non si possa cauare ne fare fossa alcuna nella piazza fuori della Porta della mola cap. LVI

Item Statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona habbia ardimento d'escauare, ò fare fossa alcuna nella piazza fuori della Porta chiamata la Porta della mola: ciò cominciando dal luogo, che si dice il Tribbio: ouero le sbarre: et il Ponticello della forma: et il fosso dell'aggiunta: et la portella dell'agiunta indentro uerso la porta della detta Terra, et chi contrauerrà, incorra in pena di dieci soldi de dinari: et tutta uia oltre alla pena inposta sia obligato rienpire la fossa fatta contra il presente statuto, et rimettere il tutto in pristino in termine di doi giorni dopò che li sarà denuntiato, et commandato ò dal Podestà, ò d'altro offitiale della Communità della Terra della Bastia altrimente facendosi, si incorra nella pena sopradetta da pagarsi de facto.

Del modo da manutenere li Fossi che sono per difesa dell'aggiunta della Bastia cap. LVII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona ardisca, ò presuma buttare, ò far buttare alcuna immonditia nelli fossi, quali sono per difesa dell'aggiunta della Terra della Bastia, ne in essi porre impedimento di sorte alcuna sotto pena di dieci soldi de dinari per ciaschuno, & ciaschuna uolta si contrauerrà. Vogliamo di più, che tutti Coloro, che confinano appresso detti fossi siano tenuti, et obligati manutenere detti fossi sintanto, che la possessione sarà loro propria, ò condotta: auuertendo, che nelle ripe de detti fossi, cioè tanto, quanto piglia il pendente di esse ripe, non si possa, ne debbia lauorare, ò coltiuare. Di più non si possa fare passo alcuno in detti fossi per abbeuerare il Bestiame, ò per passare dall'altra parte: Però chi contrauerrà nelle predette cose, ò in alcuna di esse incorra nella pena di liure tre de dinari ciascuno per ciascu-

na, per ciascuna uolta da pagarsi de facto: et tutta uia oltre alla pena predetta quelli che contrauerranno siano tenuti, et obligati ridurre à loro spese li detti fossi nel pristino stato in termine di otto giorni dopo, che li sarà denuntiato, et commandato ò dal Podestà della Terra, ò d'altri offitiali della Communità sotto la medema pena da pagarsi de fatto. Il Podesta poi della detta Terra sia tenuto, et obligato sinche durerà il suo offitio far essatta diligenza almeno doi uolte il mese, et cercare se si commetta cosa alcuna contra il presente statuto, castigando, come s'è detto li culpabili: et à questa diligenza siano tenuti, tutti li Podestà della Bastia, che sarranno pro tempore: Però se il Podestà sarà negligente in essequire le cose predette cada nella pena di liure tre de dinari da ritenersi del suo salario nel tempo del Sindicato.

Che il Podestà sia tinuto riscotere li debiti della Communità senza premio alcuno.

cap. LVIII.

Item Statuimo, et ordiniamo. Che il presente Podestà della Bastia, et tutti li Successori che pro tempore

sarra:

sarranno, sia, et siano obligati per uincolo di giuramē:
to, et sotto pena di liure cinqz. de dinari da ritenersi
de facto del loro salario nel tempo del Scindicato:
essigere, et riscotere tutti li debbiti della Communi:
tà della Bastia ad ogni riquisitione, et richiesta
del Massaro, ò uero delli Priori della detta Commu:
nita: ò uero ad ogni requisitione di alcuno altro de:
putato dalla detta Communita, Dalli Quali
Debitori il sopradetto Podestà non possa nè deb:
bia riceuere alcuna essecutione, ne pagamento sot:
to pena de ritenersi, come di sopra.

A chi si debbiano applicare le pene che si contengo nel presente libro. del estraordina: rij cap. LIX.

Item Statuimo, et ordiniamo, che tutte le pene,
che si contengono nel presente libro dell' extraordi:
narij si applichino alla Communità della Terra
della Bastia per la metà, et l'altra metà si appli:
chi al Podestà della detta Terra, ò uero al suo Vi:
cario, che ne farrà essecutione: le quali pene si deb:

bian:

biano far pagare summariamente senza processo & Condannatione alcuna, non ostante, che in qualche Capitolo sia stato detto, che si richieda la Condannatione nel caso dell'istesso Capitolo: perche per il presente deroghiamo à qualsiuoglia altro Capitolo. Vogliamo di più che il Podestà della Bastia, ò suo Vicario, sia obligato ad oprare che la parte ne toccarà alla Communità arriui nelle mano del Massaro di essa Communità, con farla scriuere alla sua intrata; et se il Podestà della detta Terra, ò suo Vicario riscoteranno alcuna delle dette pene, et la parte della detta Communità non si dia in mano del Massaro predetto incorra in pena di liure dieci de dinari da ritenersi de fatto del suo salario nel tempo del Scindicato.

Che li Consiglieri siano obligati andar al Conseglio cap. LX.

Item Statuimo, & Ordiniamo, che tutti li Consiglieri, et Huomini del Conseglio della Terra della Bastia siano tenuti, &

obligati uenire al Conseglio ogni uolta, che sarranno chiamati da parte del Podestà, & Priori il modo, col quale si chiamaranno detti Conseglieri sarà ò per Balio della detta Cõmunità, ò col suono della Campana, ò in altro modo, come parerà meglio alli detti Podestà, et Priori: Et quelli che non uerranno incorrano nella pena di dieci soldi per ciaschuno & ciaschuna uolta contrauerranno da pagarsi de facto, & d'applicarsi come di sopra.

Che li Debitori della Com:munità ò dell' Hospidale non possano essercitare offitio alcuno cap. LXI.

Item Statuimo, et Ordiniamo, che tutti quel:li della Terra della Bastia; ò in essa habi:tanti, ch' hauerranno hauuto qualche offitio ò uero hauerranno amministrato qualche cosa della Communità, ò dell' Hospidale, et che per tal caggione sarranno debitori delli detti Communità ò Hospitale non pos:sano, ne debbiano entrare in alcun offitio tanto della detta Communità, quanto an:co dell' Hospitale, ne meno possano concede:re il loro luogo ad alcuno; se prima non haueranno satisfatto integramente quãto

deuo

38v

deuono: Et questo s'intenda tanto dell'offi:
tio del Priorato, del Massaro, ò d'altro mag:
giore, ò minore che fosse: et chi contrauerrà
incorra in uinticinqui liure di pena da pa:
garsi de facto alla detta Communità: et
adesso per allora si dichiara perpetua:
mente inhabbile per il tempo futuro à qual:
si uoglia offitio si della Communità, come
anco dell'Hospitale, secondo de chi sarrà
debitore.

Del prouento del Podestà Delli Capo soldi Cap. LXII.

Item Statuimo, & ordiniamo, che il
Podestà della Bastia; Delli Caposoldi,
si mettino nel Ceppo del Commune di
essa Terra per le petitioni, che si fanno
dalli Huomini del luogo, et dalli Fora:
stieri; debbia hauere solo il Quarto
pēla

per la sua rata, et parte di detti Capo:
soldi; Et se domandarà più perda de
facto il detto Quarto.

Del prouento del Po:
destà per la Cassa:
tione de Processi
cap. LXIII.

Item Statuimo, & ordiniamo, che il
predetto Podestà per cassatura di Proces:
so, doue non si trattasse de pena Corpo:
ris afflittiua debbia hauere solo un giu:
lio, et doue si trattasse di pena Corpo:
rale debbia hauere il Doppio: Et per
Cassatura di Processo, doue si tratta di
pena Capitale debbia hauere solo dieci
Carlini se uno, ò doi saranno condan:
nati: Ma dà doi in sù cinque carlini
per Ciascuno di più; purche la moltipli:
catione non passi la quantità di trenta
Carlini, ancor che fossero assai condannati:

le qua:

le quali quantità unite se le diuidino li Delinquenti pro Æquali Portione.

Item Vogliamo, che detto Podestà per Cassatura d'annullar processi d'accuse di turbatiue non debbia hauere se non un giulio da quello solo, che domandarà la Cassatione del Processo.

Del prouento del Podestà che è tinuto andar à ueder differenze

Cap. LXIV.

Item Statuimo, et Ordiniamo, che il Podestà della Terra della Bastia essendo richiesto d'andare à uedere Differenze di Terreni seminati, ò altre Controuersie di fuori, ò di qual si uoglia della Terra, ò di Forastieri, sia obligato andarci senza conditio-ne

ne alcuna; et per il suo uiaggio debbia hauere solo cinqui grossi: et se andarà à ue-dere differenze dentro della Terra, debbia hauere la meta della sopradetta quantità che sono doi grossi et mezzo.

Che il Podesta per le licenze de grani et d'altre cose non riceua emolumento alcuno

cap. LXV.

Item Statuimo, et ordiniamo, che il predetto Podestà non possa riceuere alcun pagamento ꝑ li bollettini de licenze de grani, di biade, et di qual si uoglia sorte di Bestiame: che però essen-do obligato à far quanto nel pſente Capitolo s'è detto gratis; se pigliarà cosa alcuna lo res-tituirà de facto.

Dell emolumento del Podestà facendo l'Inuentario

cap. LXVI.

Item Statuimo, & Ordiniamo, che il Podestà della Bastia non possa far pagare cosa alcuna per l'inuentario, se non in euento di pericolo di morte; nel qual caso seguendo la morte, per tal inuentario fatto dentro la Terra della Bastia, si paghino uenti Bolognini, et non più: Ma non seguendo la morte, non si paghi cosa alcuna: et fuori della Terra si paghi un fiorino nel modo sopradetto. Et se bisognasse far detto Inuentario per cautela della Camera, si paghi la metà della detta somma respettiuamente, come di sopra si è detto, et non altrimente.

SECVNDA PARS STATVTORV́ Communitatis et totius Ter: ræ Bastiæ super ciuilib9

Doue si debbia render ragione nelle cause della Com nita' della Bastia cap. pr.°

Item Statuimo, & Ordiniamo, che il Podestà et suo Vicario della Terra della Bastia, tanto li pre: senti, quanto li Successori, che pro tempore saran: no: siano tenuti, et obligati per uincolo di giu: ramento; et sotto pena di liure trentacinque de dinari da ritenersi de fatto del salario del detto Podestà per ciascuna uolta contrauerrano: Rendere raggione, et amministrare la giustia à tutti, et singuli Huomini, & persone, che la do: mandaranno dinanzi à loro, et à ciascuno di loro nella Sala del Palazzo del detto Podestà nella

Terra della Bastia nel solito, et Consueto Banco della raggione: tanto in Ciuile, quanto in Criminale, et danni dati: et anco in cause miste: Ma alle Donne non amministrarà la giustitia in detto luogo, quale per tal caggione non possano intrare nel detto palazzo ne salire le scale d'esso. Però il Podestà, et suo Vicario siano tenuti andare nella Chiesa di Santo Angelo della detta Terra, nella quale terranno raggione, et amministraranno giustitia alle Donne.

Quali giorni siano feriati nelle cause Ciuili della Communità, et Huomini della Bastia capit. II.

Item Statuimo, et ordiniamo, che nelle cause Ciuili, che uertono, & uertaranno nella Corte del Podestà, et suo Vicario della Bastia tutti li giorni siano, et s'intendano Iuridici: eccetto quelli che sono notati nel primo capitolo del primo libro, ò uero prima parte del presente uolume de Statuti: et le feste da guardar:

si: Eccetto anco quelli giorni del mietere, et del uendembiare: quali dal Conseglio, et Priori della detta Terra saranno dechiarati, et determinati feriati. Quali giorni tutti sarranno feriati solamente nelle Cause Ciuili uertenti nella Corte delli sopradetti Podestà, et Vicario della sopradetta Terra. Però tutto quello, che nelli detti giorni si farrà sia ipso iure nullo: Tutta uia uogliamo, che nelli sopradetti giorni feriati, et nell'altri si possano fare li Sequestri, cauare sospetti di fuga, et essequirli, quando ci fosse sospetto d'la fuga del Debitore: et ancora quando fosse qualche sospetto di pericolo de risse, et d'offese personale: nelli quali casi si possa pcedere ferijs quibuscunque non obstantibus.

Per Chi si debbiano fare le Citationi nelle Cause ciuili nella Corte del Podestà della Bastia cap. III.

Item Statuimo, et ordiniamo, che tutte le cita:

tione

tioni spettanti à Cause Ciuili, che uertono nel
Tribunale della Bastia tra qualsiuoglia per:
sona si facciano, et far si debbiano dal Balio
della detta Communità, o uero da quella per:
sona, che essercitarà tale offitio, cioè Baliato:
et alla relatione del detto Balio, ò d'altra
persona, come di sopra si debbia stare, et cre:
dere la quale farranno d'alcuno, ò d'alcuni
senza alcuna commissione fatta, ò da farsi à loro,
et ad alcun de loro: Et le Citationi, et relatio:
ni da farsi dalli sopradetti, ò d'alcuno d'essi
alla detta Corte della Bastia uagliano, et ten:
gano con piena raggione. Li Citati per il det:
to Balio, ò per altra persona, che detto offi:
tio essercitatesse debbiano conparire alla Corte
nel tempo d'assignarsi dal detto Balio, ò d'al:
tra persona, come s'è detto, Et se il sopradetto Ba:
lio, ò altra persona, che tal offitio essercitasse sarà
richiesto citare una, ò piu persone sopra le predet:
te cause Ciuili, sia obligato ueramente citare su:
bito ogni uolta, che ne sarà richiesto. et non citan:
do incorra ciaschuna uolta in pena di cinqui sol:
di de dinari, et credasi al Sacramento dell'Accu:
satore con un Testimonio degno di fede. et se nel

citare

citare referire, ò in altra cosa spettante al suo offitio commetterà fraude alcuna sia condannato ciascu: na uolta in uinti soldi de dinari, et secondo la qua: lità del delitto sia più acerbamente punito ad ar: bitrio del Podestà; et di più se per tal fraude com: messa ò la Communità, ò altra persona particolare riceuesse danno alcuno, debbia essere conserua: to al tutto senza danno.

In che modo si debbiano fa: re le citationi sopra le cause Ciuili.

cap. IIII.

Item Statuimo, et ordiniamo che qualsiuoglia persona, che sarà citata per il Balio della Comu: nità della Bastia, ò uero per altra persona, che tal offitio essercitasse à petitione d'alcuno, ò d'alcu: ni: per qualche debito, ò uero per alcuna caggio: ne: et sarà trouato personalmente, essa citatione si habbia per perentoria: et se il citato non con: parirà, ò qualche legitimo Procuratore per lui si habbia per contumace. Et se la Citatione non sarà fatta personalmente si debbia di nuouo citare

alle spese del citato; Quale seconda Citatione sia, et s'habbia per ultima, et perentoria: et se alla seconda citatione non conparirà il citato, ò qualche legitimo Procuratore per lui nel termine assegnato si habbia per contumace: et in qualsiuoglia delli sopradetti casi si possa procedere, come contra Contumace: et si debbia procedere in questo modo: cioè se l'Attore domandarà la tinuta delli suoi beni essere pronuntiata: debbiasi dare ad esso Attore, quale si debbia mettere in possesso della Tenuta detta, et delli beni per la misura del debito dichiarato, et per le spese legitime: Primieramente nelle cose mobili: Secondo nelle cose immobili, & terzo il nome delli Debitori secondo l'ordine della raggione: la quale data all'Attore si raccolga in termine di dieci giorni: & se non sarà satisfatto della predetta cosa, ò quantità domandata, et Spese legitime: o uero se non sarà dato idoneo Fideiussore de stando Iuri, et di pagare quello che di raggione fosse giudicato: legitimamente sia bandita tre uolte; cioè ogni giorno una uolta; se alcuno uuole essa conprare passati li detti tre giorni sia stimata dalli Stimatori della

Stimatori della detta Communità: et fatta la stima si bandisca, et se citi il Reo per il Precone della detta Communità al Banco della raggione quale se non comparirà nel termine d'assignarsi per il detto Precone si dia in pagamento per il debito, et per le Spese legitime al Creditore secõdo il detto delli Stimatori, et se la tenuta non sarà bastante; nelli beni del Debitore: fatta la Discussione habbia la licenza contra le Possessioni secondo, che di raggione si richiede: in certa quantità. Vogliamo di più, che le Citationi di coloro, che non sarranno trouati personalmente, si facciano in questo modo: che sẽpre un giorno per un altro (hauuto spatio conueniente siano citati: et citati possano personalmente, ò legitimi Procuratori per loro comparire: Et se alcuno uorrà domandare qualche debito à persona, che non habitasse nella Terra della Bastia, ò suo Distretto: et non sarà trouato, sia citato per il Precone della detta Cõmunità, et s'l'assegni dieci giorni di termine, quali siano peremptorij: quale se non comparirà sia contumace, et procedasi contra di lui alla tenuta à petitione dell'Attore: Et questo se

intenda hauer luogo in Coloro, che sono della Bastia li Forastieri poi siano citati per lettere inuiate al Podestà, ò uero Priori di quella Terra, ò d'altro luogo di donde saranno detti Forastieri, quali uerranno pregati, che notifichino à quelli tali che N. dalla Bastia domanda la tal Cosa da lui, ò da loro: & che si comparisca in termine di dieci giorni: Della presentatione poi delle Lettere si creda alla relatione del Nuntio: et habbiasi per piena Citatione: et se sarà contumace procedasi, come di sopra: ma se comparirà rifaccia le Spese della detta Citatione. Vogliamo ancora, che da uinti soldi in giù se la tenuta delle cose mobili si trouarà per il Balio della detta Communità per Commandamento della Corte sia data al Creditore (essendo il Reo contumace: senza altra solennità: et al detto Creditore sia lecito uendere detta Tenuta passati otto giorni dopò che li sarà data detta tenuta senza altra subhastatione: Et stiase al Sacramento suo del prezzo ch'l'haurà uenduta, et se la uenderà più di quelche deue hauere quel più lo renderà al detto Reo; et se la uenderà meno di quelche deue hauere: il detto Reo sia obbligato

paga:

pagare tutto quelche mancarà per dar compita satisfatione al suo Creditore.

In che modo si possa agitare contra l'heredi di qualche Defonto

cap. V.

Item Statuimo, & Ordiniamo, che se alcuno uorrà ciuilmente agitare contra l'herede, et beni di qualche defonto: si faccia citare l'Herede, et domandar la sua uolontà in questo modo: uada il Balio, ò altra persona solita d'andare à citare alla Casa, doue habitaua il Defonto se l'herede starà li, ò uero alla Casa doue starà l'herede, et dica in questa maniera. Chi uuole essere herede del tal Defonto, l'Herede del quale deue citare, ò uero li beni del detto Defonto difendere, conparisca nel termine perentorio d'assignarseli per il Balio à difendere se potrà à petitione di quello, che lo fà citare, et à rispondere al sopradetto Attore dinansi per se ò legitimo Procuratore et Defensore dinansi alla Corte della Bastia, ò suoi offitiali: et se nel termine assignato

nella sopradetta Citatione non comparirà, chi uoglia essere Herede n'altro legitimo defensore, nel tal caso passato il termine sia bandito dal Bailio, ò Precone della Communità al banco della raggione all alta uoce: et dichi Chi uuole essere herede del tal Defonto, ò uero suoi beni defendere per se medesimo, ò uero per legitimo Defensore della petitione, chefa N. contra detti heredi, et loro beni, compariscano in termine di otto giorni, quali siano perentorij da cominciarsi à computare dal giorno del detto bandimento dinanzi al Podestà, ò uero altri offitiali della detta Communità à defendere se, et detti beni dalla detta petitione et sopra ad essa al detto Attore rispondere di raggione, specificando sempre il nome del Defonto dell' Herede, et dell' Attore. Et se nel termine prefisso nel detto bandimento, non conparirà alcuno per difendere l'Heredi, et loro beni dalla petitione dell' Attore: si proceda dal Podestà della detta Communità; ò uero suo Vicario contra detti Heredi de ragione, come contra Contumaci: & l' Attore sia messo in possesso della Tenuta, et beni del detto Herede

secon:

secondo la quantità del debito dechiarato, et delle legitimamente fatte: come nel capitolo delli Citati, & non Conparenti pienamente si contiene.

In che modo il Reo sia tenuto accettare il Partito capit. VI.

Item Statuimo, et ordiniamo, che se sopra qualche petitione, ò di poca, ò di molta Consideratione, ò d'altra Cosa l'Attore offerirà al Reo il giuramento: cioè ò giurare non douer dare la Cosa domandata; ò uero alle cose domandate non esser tenuto; ò ueramente all'Attore rimettere il giuramento, et riferire il reo prima che si parta dalla presenza del Podestà, ò del suo Vicario, sia tinuto accettare il sopradetto partito da proponerseli. Qual partito se il reo recuserà d'accettare, ò non uorrà cõfessare quello sopra che il partito si proporrà: se al Podestà, ò suo Vicario parerà che sia giusto hauer detto reo per confesso: sia condannato

a dare, et pagare, ò à fare all'Attore come se fusse con:
fesso, secondo la forma della predetta petitione la
cosa domandata all'Attore dare, et pagare deue:
re di raggione: & se il reo sopradetto accettarà
il sopradetto partito: et giurera non douer dare
all'Attore la cosa domandata: òuero alle cose do:
mandate non esser tenuto: da simili petitioni in
tutto, et per tutto sia assoluto: et se il sopradetto
reo rimetterà all'Attore, il detto giuramento, &
l'Attore giurerà la cosa domandata douerseli da:
re ò fare dal detto reo: et che quanto domanda dal
suo reo il tutto è uero in tal Caso il detto reo sia
condannato dal Podestà, ò suo Vicario à dare, à
pagare, ò fare all'Attore secondo alla forma della
petitione, come nel capitolo seguente si contiene:
Et questo habbia luogo nell'Attori passati, &
futuri: nelli quali l'Attore hauesse raggione
di domandare: Et qualsiuoglia persona che
giurerà, non douer dare quello che si domanda:
per il detto giuramento non sia tinuto à paga:
re cosa alcuna: & se l'Attore in termine di
cinqui giorni utili prouarà, che la cosa, ò quan:
tità da lui domandata, sopra la quale il Reo
hà giurato, douerseli dal detto reo dare, ò fare,

il detto reo sia condannato per ciascuna uolta nella pena di dieci liure de dinari: Et tutta uia sia constretto à pagar la cosa domandatali dall'Attore: & che il reo sia tenuto à rispondere se negarà in tutto, ò in parte

De Chi confessasse alcuna cosa in giuditio

cap. VII.

Item statuimo, et ordiniamo, che s'alcuno à petitione di qualch'altra persona confessarà qualche cosa in giuditio auanti al Podestà, ò uicario della Terra della Bastia: ò in alcun tempo esso Attore, ò Creditore presente, et petente: siano tinuti detti Offitiali, ò alcun de loro auanti al quale fusse fatta la detta confessione assegnare dieci giorni di termine à quello che confessarà; dentro al qual termine si satisfaccia all'Attore, ò Creditore: qual tempo passato se non li sarà integramente satisfatto; tal Reo confesso sia preso à petitione del detto Creditore, & sia ritenuto nel Palazzo ò priggione della Communità sin che haurà integramente pagato al suo Creditore il Credito, et spese leggitime

ò uer

ò uero sinche piacerà al detto Creditore: Quali cosè confessi et ritenuti se si partiranno dal Palazzo senza licenza dell' Attore; ò in alcuna delle predette cose contrauerranno ciaschuno per ciascuna uolta paghi uinti soldi de dinari per pena: Et tutta uia sia constretto à fare, ò pagare le cose confessate, et le Spese legitimamente per esse fatte.

In Che modo l'instrumenti si debbiano mandare ad essecutione cap. VIII.

Item Statuimo, & Ordiniamo che se alcuna sentenza diffinitiua: Confessione: Instrumento publico d'alcuna promissione, ò uero obligo: laudo: òuero arbitrio: patti: Conuentioni: promissioni, ò d'altre cose si producessero auanti al Podestà, ò suo Vicario: Quello auanti al quale sarà fatta detta produttione, faccia pienamente osseruare quelch' in esse si conterrà summariamente mandarlo ad essecutione: senza oblatione di Libello contestatione

di lit:

di lite; et senza altra figura di giuditio: Vogliamo però, che l'eccettione della quietanza; solutione; proroga di termine, ò uero di falsità si possa opporre, et sia ammessa ò una ò quante n' hauerà da opporre: et detta Eccettione uenghi prouata in termine di dieci giorni da numerarsi dal giorno della detta oppositione: qual termine sia assegnato dal Podestà, ò suo Vicario Perentorio: purche quel tale, che simile eccettione proporrà sia constretto dall' offitiale, auanti al quale detta eccettione sarà prodotta depositare in mano del Massaro della Communità quella quantità che dal Creditore li sarà domandata; et questo l'esseguisca prima che si parta dal Palazzo: et se il Reo, ò il suo Procuratore, che detti eccettioni proponesse, si partirà senza licenza espressa dell'offitiale: sia hauto per confesso per quella quantità, che nell'Instrumento si conterrà: Et si procederà contro il detto reo, come contra confessi: et passati li detti dieci giorni; se alcuna delle dette eccettioni non sarà prouata; la quantità depositata come di sopra si pagherà dal detto Depositario al Creditore sopradetto per il suo Credito secondo la forma della Sentenza et instromento

mento

mento allora prodotto; come s'è detto: altrimente il Debitore non sia constretto: Eccettuandone da questo l'Instrumenti usurarij, et l'altri instrumenti publici fatti da dieci anni indietro nelli quali si osseruarà l'ordine della raggione. Eccettuandone ancora il Capitolo delli Forastieri, alli quali questo non possa pregiudicare in modo alcuno: Di più uogliamo, et ordiniamo, che tutti li legati fatti à luoghi pij in ultima uoluntate, habbino essecutione nelli beni del Defonto. Et le predette cose siano messe à essecutione à petitione delli Fidecommissarij, ò uero à petitione d'alcun de Coloro li quali fossero obligati riceuere detti legati: si come li detti, et altri instromenti siano mandati ad essecutione dalli detti offitiali, ò d'alcun de loro: Et questo habbia luogo in tutti li tempi passati presenti, et futuri.

Che nissuno faccia alcuna conuentione o contratto con alcun figliuolo di fameglia cap. IX.

Item statuimo, et ordiniamo che nessuno faccia

contratto, o' conuentione alcuna in nessun modo o' quesito coloro con qualsiuoglia figliuolo di fameglia, che sia sotto la potestà paterna: ne meno con detto figliuolo faccia contratto, che sia o' habbia ~~d'esser~~ d'esser di danno al detto Figliuolo: et se alcuno sene trouasse fatto da dieci anni indietro, che sia di danno al detto figliuolo: sia casso, et irrito, et di niun ualore; et il Podestà o' uero uicario della Communità non possa mandare ad essecutione detto contratto sotto pena di cento soldi de dinari nella qual pena sia condannato nel tempo del suo Scindicato dichiarandoli intanto ad esso per allora cassi, et irriti non ostante qualsiuoglia altro capitolo. Volendo che le predette cose siano crese solamente all' essertione del Padre o' uero dell' Auo col giuramento di un Testimonio che proui se detto contratto sia utili o' no' ad esso figliuolo di fameglia; Et se alcuno contrauerrà paghi di pena cinque liure de dinari per ciaschuna uolta, che contrauerrà, et questo medemo diciamo ch' habbia luogo nelli minori di uinticinqui anni senza espressa licenza delli propinqui consanguinei; ouero delli Curatori, et perche è interesse della Rublica, che nessuno si serui in mala parte, o' ue-

ro dis

ro dissipi la sua robba: Vogliamo et ordiniamo nel presente statuto, che se alcuna persona sarà minore di uinticinqui anni et sarà prodigo, et non si seruirà bene della sua sostanza non possa obligarsi in qualsiuoglia contratto ò di promessa, ò di patto che sia senza licenza, et consenso del Curatore: qual Curatore uenga dato dal Podestà ò suo Vicario, cioè siano obligati à darlo à petitione di qualsiuoglia suo consanguineo, ò affine: ò uero delli Priori della detta Terra. Però dichiaramo nullo per uigore del presente statuto ogni contratto fatto con tali persone, ò che si seruino della robba in mala parte; ò che siano Figliuoli di fameglia; ò minore: ne uogliamo, che tal contratto fatto contra la predetta forma, uaglia, ancorche fosse giurato: però sia ipso iure nullo: Et se contra le predette cose, ò alcuna d'esse sarà fatto si presuma adesso per allora esser fatto con duolo, fraude, et machinatione; però uogliamo che ipso iure sia nullo: et chi contrauerrà sia tinuto alla pena predetta non ostante il Sacramento prestito. Vogliamo di piu, che à nessuno della Terra della Bastia, ò suo distretto sia lecito tenere alcun pupillo, ò pupilla contra la

uolontà delli Consanguinei propinqui; et se alcuna promessa ò confessione fosse fatta da esso pupillo, ò pupilla da ritenersi, ò fusse fatto sequestro, ò per l'auenire si facesse; per auttorità del presente statuto il tutto sia casso, irrito; et di nessun ualore; et se alcuno contrauerrà in ritenere pupillo, ò pupilla contra la uoluntà de predetti, pagherà per ciaschuna uolta dieci liure de dinari per pena; et il Podestà ò suo Vicario astringerà quel tale che riterrà à rendere il pupillo ò pupilla effettualmente alli suoi Consanguinei più prossimi.

Delli Fideiussori da conseruarsi senza danno cap. X.

Item statuimo, et ordiniamo che qualsiuoglia persona, ò della Terra della Bastia, ò del suo distretto, ò forastiero che sia prometterà ò principalmente si obbligarà appresso alcuno, ò alcuni tanto per caggion di debbito; quanto per qualsiuoglia altra causa; et al fideiussore ò principal-

mente obligato; uorrà dal detto obligo esser liberato; ò uero esser conseruato & indemne da quel tale; per il quale, ò per li quali si obligò ò uero promise: ò uero sopra li beni di essi; si che dalli predetti oblighi totalmente sia liberato; il Podestà ò uero suo Vicario faccia ritenere nel palazzo della Communità ò in priggione l'istesso principale ò suo herede con guardia, ò senza à petitione del fideiussore obligato; ò di quello che come principale si sarà obligato; sin tanto che il fideiussore, et obligato da detta fideiussione, & oblígo sarà liberato: tanto della sorte principale, come anche delli frutti, ò d'altra quantità, et de tutte le spese totalmente sia conseruato indemne. Et se il Carcerato, ò ritenuto come di sopra si partirà dal detto Palazzo, ò priggione senza licenza del Creditore, ò fideiussore; ò uero obligato; se prima non l'hauerà conseruato indemne (come s'è detto) dall'oblígo, fideiussione, et spese per tal caggione fatte iudicialmente, ò extraiudicialmente sia ciaschuno per ciascuna uolta condannato nella pena di cinque liure de dinari. Ma se il Principale ò il suo Herede sarà citato una uolta personalmente, ò dui uolte à casa ò al luogo, doue

e solito habitare, per il balio della Communità: che comparisse avanti al Podestà, ò Vicario à petitione del fideiussore: ò vero obligato: ò vero suo herede, che domanda la liberatione (come s'è detto) et non comparirà: ma sarà contumace: tal fideiussore et obligato sia posto nella tenuta delli beni di esso principale; ò suo herede per la quantità, et per le spese fatte: Et si proceda contro esso ò essi secondo la forma del statuto, che parla delli citati in giuditio; Et se il Principale istesso morisse li suoi heredi à tutte le sopradette cose siano tinuti, et obligati; come era il principale uiuo; et se il Principale non liberarà dall'obligo, ò non conseruarà indemne (come s'è detto) il fideiussore ò uero obligato; et al fideiussore, ò uero obligato bisognasse per tal caggione fare nuouo obligo; ò promessa, ò depositare qualche quantità; che il principale; ò uero suoi heredi siano obligati liberare il detto fideiussore da tutti l'oblighi, che farà per l'istesso Principale ancorche fossero mille. Vogliamo, et statuimo di più, che se detto fideiussore, ò obligato come contumace sarà condannato: ò uero per il detto obligo sarà ritenuto nel palazzo della Communità ad instanza del Creditore, et dal Palazzo senza li:

cenza d'esso Creditore si partisse: il Principale
predetto, o suoi heredi siano tinuti, et obligati con:
seruarlo indemne dalli predetti danni; et pene:
et banni; et se il detto fideiussore; o principal:
mente obligato per alcuno (come s'è detto) haue:
rà pagato qualche debbito per tal obligo fatto,
et in termine di dieci anni non sarà stato con:
seruato indenne, ne da quello per il quale ha pa:
gato, ne delli suoi heredi; ne meno hauerrà hau:
ta satisfatione nelli beni; non trouandosene: pas:
sati detti dieci anni; se il Principale o suoi heredi
o suoi beni se potranno hauere; et il fideiussore
o principale obligato (come di sopra) domanda:
rà auanti al Podestà esser conseruato indenne
et riceuere da loro, o nelli loro beni integra sa:
tisfatione; si proceda integralmente, et summa:
riamente ad instanza del sopradetto fideiusso:
re; o obligato, o uero suoi heredi contro li pre:
detti; et loro beni; sin tanto, che pienamente del:
le sopradette cose sarà satisfatto: non ostando lun
ghezza di tempo; o altro capitolo, che dispo:
nesse il contrario; et se il Podestà; o suo Vicario
sarranno negligenti perdano dieci liure de dina:
ri del loro salario nel tempo del Scindicato; et

quanto si e detto habbia luogo nelle cose passate presente, et future.

Delle diuisioni da farsi tra li Consorti cap. XI.

Item Statuimo, et ordiniamo che se alcuno domandara dal suo Consorte auanti al Podestà, ó suo Vicario della Communità della Bastia uoler uenire à deuisione con lui; et sopra essa diuisione farrà al suo Consorte partito conueniente; et che ambidoi ci possano stare: che il Podestà, ó suo Vicario prima di procedere à cosa alcuna senza oblatione di libello, contestatione di lite, et lasciata ogni figura et strepito di giuditio; debbia conoscere, et diligentemente cercare in quel miglior modo, chi li parerà et potrà se la cosa; che si uuol deuidere al presente e, o e stata commune tra dette parte, come se asserisce; et se trouarà, et toccarà con mano, che à lui sia stata esposta la uerità. cioe che la cosa è commune, et che sia da potersi

diuide:

diuidere il Podestà, ò suo Vicario à petitione, & instanza de chi domanda la deuisione constrenga il Consorte; ò li Consorti della cosa; ò delle cose da diuiderse alla diuisione, che si domanda, et ad accettare il partito da proporsi dal Consorte attore sopra la diuisione: uolendo, che nessuno delli Cõsorti si possa partir dal Palazzo della Communità; se prima non sarà accettato il partito sopradetto; et chi contrauerrà sia condannato per ciaschuna uolta, nella pena di cinquanta soldi: purche il partito sia commune tra esse parte, cioe tra li Consorti, et non altrimente; et se alcuno Consorte negarà esser commune la cosa che si uuol dalla parte diuidere; et dopò detta negatione fatta pero d'auanti alli sopradetti offitiali constarà che la cosa negata è commune; il Podestà ò suo Vicario condanni quel tale, ch' hauerà negato esser commune la cosa in cinquanta soldi de dinari, et tutta uia sia constretto ad accettare il partito, et uenire alla diuisione, come di sopra è stato disposto & questo habbia luogo nelle cose passate presenti et future.

Della

Della mercede da darsi alli Lauoratori

cap. XII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno della Terra della Bastia, ò in essa habitante pigliarà alcuna persona ad opera; ò uero à fare qualche lauoro; al quale lauoratore prometterà la mercede; il Conduttore, cioè quel che hauerà pigliata la persona à lauorare sia obligato, et tinuto pagarli la sua mercede ad ogni sua minima richiesta, et petitione et caso, che detto Conduttore non pagasse il sopradetto lauoratore; il Podestà della Terra della Bastia, che per li tempi sarrà, debbia ad Instãza del detto Lauoratore; ò condutto summariamente ritenere, et constrengere al pagamento della mercede quella persona, che l'hauerrà promessa; come di sopra si è detto.

54v

In Che modo l'Huomini della Bastia siano conseruati senza danno dalli Forastieri cap. XIII.

Item statuimo, et ordiniamo, che se qualche persona della Bastia promettera, ò principalmente si obligherà per alcun forastiero; et domandarà auanti al podestà, ò suo Vicario della Bastia esser conseruato dal detto forastiero senza danno; et liberato affatto dal predetto obligo; il Podestà constringa il forastiero nel palazzo della Communità; ò in altro luogo doue lo potrà hauere, à fare le predette cose; cioè à conseruare indenne; et liberar dall'obligo il Terrazzano; et se detto Forastiero non lo potrà hauere nel luogo della sua habitatione: sia auisato per lettere della Communità; ò per un Huomo à posta à petitione del Terrazzano obligato, che nel termi-

ne pre

ne prefisso; et assignato in dette lettere, debbia conparire auanti al Podestà, ò suo Vicario della Bastia per rispondere de iure al Terrazzano sopra la sua petitione; ò uero lo liberi dalla fide iussione; et principale obligo; et se nel termine assegnato, non farà cosa alcuna, et non conparirà, sia posto in banno per la quantità domandata dal Terrazzano; et per li danni et spese; et cada in pena del doppio. et se poi sara trouato sia constretto alla solutione de tutte le cose sopradette; et questo habbia luogo nelle cose passate presente, et future.

In che modo si faccia raggione alli Forastieri

cap. XIIII.

Item Statuimo, et ordiniamo: che à tutti quelli Forastieri; che si lamentaranno d'alcuno della Bastia auanti al Podestà nella Corte dell'istessa Bastia si faccia à detti Forastieri

quella raggione, che si farebbe à quelli della Bastia, se fossero nel loro paese; et se questo medemo statuto fosse in quel luogo donde fusse il Forastiero attore: in tal caso si faccia quel istessa raggione; che si fà alli huomini della Bastia; et questo s'intenda tanto nelle Cause Ciuili quanto nelle Criminali.

Che nessuno uada doue fossero concesse le represaglie cap. XV.

Item Statuimo, et ordiniamo, che il Podestà della Terra della Bastia: ò suo Vicario, che protenpore sarranno nel principio del loro reggimento facciano bandire publicamente per li luoghi soliti; et consueti; che nessuna persona della Bastia ardisca andare in luogo alcuno, doue siano concesse represaglie ò contra la Communità della Bastia; ò contra qualche persona particolare; Et dopò, che sarà stato bandito come di sopra, chi c'andarà, uada à suo rischio et furtuna. Et la Communità à quel tale, non sia tenuta nè in danni, nè in qualsiuoglia altra cosa.

Che sia lecito à ciascuno metter la semita per la sua possessione capit. XVI.

Item Statuimo, et ordiniamo, che se nella possessione, ò Terra d'alcuno ci sarà la semità cioè strada, ò uia, di donde s'anderà. Il Padrone della detta Possessione, ò Terra potrà per uigor del presente statuto se uorrà mutare detta semita ò uia, et metterla da un lato della sua possessione, doue li piacerà; purche la noua semita non sia discosta dalla uecchia piu di quaranta piedi di pertica; qual mutatione possa farsi dal sopradetto Padrone senza pena alcuna, ne possa detto Padrone esser molestato dalla Communità ò particolar persona sotto qualsiuoglia protesto: ò modo: saluo da qualche persona che pretendesse hauer raggione nella possessione ò luogo doue si facesse detta mutatione: Onde se si mutasse la uia, come s'è detto possano l'huomini soliti per essa

anda

andare, et ritornare liberamente et se detta uia si chiudesse; la possano aprire, et passarci liberamente: Et quel tale che la chiuderà, sia condãnato per ciascuna uolta in pena di quaranta soldi. Vogliamo di piu, che nissuna persona ardisca, ne presuma occupare, ò chiudere la uia ò uero semita per la quale si uada à qualche fonte consueto, et continuo, ne in qualsiuoglia modo guastarla: sotto pena di uinti soldi de dinari per ciaschuno et ciaschuna uolta si contrafarrà.

Che Ciascheduno faccia le fattioni cap. XVII.

Item Statuimo, et ordiniamo che qualsiuoglia persona, che habitarà nella Terra della Bastia ò suo distretto sia tinuto, et debbia fare tutte le fattioni, che fanno gli altri della Bastia, Et pagare l'imposte, che pagaranno gli altri per la Communità al Massaro d'essa Communità che per li tempi sarrà.

In che modo l'Here:
di siano tinuti dare
la copia del Testamento
cap. XVIII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che tutti l'heredi di qualsiuoglia defonto, et di qualsiuoglia conditione siano tinuti, et obligati in termine di doi anni dalla morte del Testatore, ò Testatrice adimpire, et satisfare tutti li relitti, et legati fatti da quel Testatore, ò Testatrice del quale sarà herede, senza alcuna monitione, ò protesta: et questo habbia luogo quando dal Testatore ò Testatrice non sarà determinato, et prefisso più longo, et più breue termine; perche nel tal caso s'osseruarà integramente la uolontà del Testatore. Vogliamo ancora, che tutti li heredi Vniuersali siano tinuti, et obligati nel sopradetto termine dare la copia del Testamento à tutti quelli che ci hãno, ò ci possono hauere quocunq; modo interesse; ò uero darli la copia di quella parte, che toccarà il fatto delli detti interessati; et se le

sopradette cose non farranno, ò non osseruaranno, soggiacciano alla pena contenuta nella raggione, et statuti, come se fossero moniti et commandati dal Giudice competente: onde per satisfare li legati, et fidecommissi, habbiano solo il predetto termine per legitima monitione, et legitimo commandamento del Podestà. Però uogliamo che quante uolte sarranno richiesti li detti Heredi che facciano le predette cose, ò alcuna d'esse: debbiano adimpire tutto quel del che saranno richiesti. Et se sarranno negligenti; ò uero qualche persona litigiosa cessarà adimpire, quanto se li domandarà, quante uolte contrauerranno alle predette cose tante uolte siano li detti heredi, ò alcun de loro condennati in pena di quindici liure de dinari; Et quanto s'è detto habbia luogo nelle cose passate presenti, et future: accio ad ogn' uno sia dato il suo: et le uolontà de Defonti non siano in modo alcuno irrite, et casse: et se il Podestà, ò suo Vicario sarranno negligenti: ò uero richiesti, non osseruaranno tutte le predette cose: nel tempo del Scindicato, sia condannato in pena di dieci liure de dinari per ciaschuna uolta.

Che

Che la terza parte della dote rimanga al Marito morta la moglie

cap. XIX.

Item Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno prẽderà moglie, et detta moglie morisse prima del Marito senza herede nato di commune amplesso, che la terza parte della dote d'essa moglie, sia et esser debbia libera, et assoluta del suo marito superstite il che habbia luogo in tutti li Casi, cioè, ò che la detta dote sia stata promessa, ò uero pagata dall'istessa moglie, ò dal Padre, ò dal Fratello: ò uero da qualsiuoglia altra persona: non ostando à quanto si è disposto di sopra, qualsiuoglia altro capitolo posto in questo libro, ò da porsi: ne parimente ostando alcuna legge Ciuile Municipale, ò Canonica, che disponesse il Contrario: Ne similmente osti se fosse stata fatta qualche promessa di rendere, et restituire tutta la dote: però chi renuntiarà al presente capitolo tal rinuntia sia ipso iure nulla, et di nessun ualore. Volendo, che questo sta:

tuto sia osseruato ad unguem nella Terra della Bastia, et suo distretto da tutti; et che di più hab=bia luogo nelle dote passate presente, et future.

In che modo li consan=guinei discordanti si habbiano da ridur=re à concordia capit. XX.

Item Statuimo, & ordiniamo per bene pace, et concordia dell' Huomini della Bastia: che ogni uolta che nascesse, ò fosse per nascere qualche dis=cordia tra Patre, et figliuolo, ò figliuoli: fratelli Carnali: ouero altri Consanguinei coniunti per qualsiuoglia caggione nella Communità della Bastia: il Podestà, ò suo Vicario sia tenu=to, et debbia per uincolo di giuramento, et sotto pena di cinque liure de dinari ridurre detti Consanguinei discordanti à concordia et pace con ritenerli, et constrengerli à promettere di far conpromesso di quelche fosse la discordia in doi, ò tre Consanguinei, et amici di raggione, et di

fatto

fatto, come meglio si potrà fare: et ad essi offitiali parerà esser conueniente; et quelli che disprezzeranno fare le predette cose siano condannati perciaschuna uolta in cinque liuere de dinari.

Che nessuno possa essere pigliato nella casa sua propria o condotta cap. XXI.

Item Statuimo et ordiniamo, che nessuno della Terra della Bastia, ò suo distretto per alcun debito à petitione, et richiesta di qualsiuoglia possa esser pigliato nella casa sua propria, ò condotta: ò uero Camera ò bottega. Però il Podestà ò suo Vicario, che per li tempi sarranno per uincolo di giuramento, et sotto pena di dieci liure de dinari per ciaschuno, siano tinuti, et obligati osseruare quanto nel presente capitolo si dispone: nella qual pena sia condannato nel tenpo del Scindicato: et quel tale pigliato, prouato,

che hauera esser stato preso contra la forma del presente statuto, sia ristituito alla pristina libertà in luogo sicuro senza alcuna rifettione di spese.

Come il Podestà della Terra della Bastia sia tinuto dare il Conseglio del Sauio

cap. XXII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che da qualsiuoglia sententia diffinitiua: ò uero interlocutoria in causa Ciuile, che si pronunciasse; cioe dasse nella Corte della Communità della Bastia sia lecito à ciaschuno che c'hà interesse domandare il Conseglio del Sauio se si sentirà grauato; et il Podestà ò uero Vicario della detta Communità auanti al quale si facesse detta petitione, il quale tal sentenza hauesse data: sia tinuto et obligato sopra detta petitione dare il Conseglio del Sauio, et commettere sopra esso, quello che fu domã:

dato à qualche Dottore confidente alle parti alle spese della parte petente: et sin tanto che detto consiglio sarà restituito: non si possa, ne debbia far cosa alcuna nella causa; nella quale fosse tal consceglio domandata: Et nissuna essecutione, ò uero altro atto farsi possa: se prima detto Conseglio non si riha, cioè non si dà fuori: Qual Conseglio rihauto, et ricuperato. Il Podestà ò suo Vicario auanti al quale detta causa uertesse: sia tenuto et debbia osseruare; et far osseruare; quello che nel detto Conseglio si conterrà, et contra detto Conseglio non esseguire, et fare sotto pena di dieci liuere de Dinari; et se il detto Podestà, ò Vicario sarranno negligenti in osseruare le cose predette nel tenpo del Scindicato siano condannati nella sopradetta pena: et quanto sarrà fatto contra la forma del detto Conseglio; sia ipso iure nullo; et di nessun ualore.

Del modo di restituire la dote et di pagare li legati capit. XXIII.

Item Statuimo, et ordiniamo per ouuiare alli Scandali, che facilmente nascono tra gli huomini della Terra della Bastia, et suo Distretto per caggione di restitutione di dote: et di legati da pagarsi dalli heredi de Deffunti secondo l'ultime dispositioni de detti Defonti. Che qualsiuoglia persona, che fosse tinuto riceuere d'una, ò più persone della Bastia, ò suo distretto qualche cosa per caggione di restitutione di dote, che di raggione se li douesse rendere sia tinuto et debbia pigliare, et riceuere ogni quantità de dinari, che per la detta caggione douesse hauere da quello, ò quelli, che fossero obligati à restituire detta dote. Et in Caso, che coloro, che hauerranno da restituire detta dote dicessero non

hauer.

hauer denari: allora quelli che di raggione doueranno riceuerla, siano obligati prendere tanta Terra, cioè stabili delli beni del Defonto, quanto inporta la dote secondo, che saranno stimati; ò uero eleggano doi Huomini fideli, uno chi dourà riceuere, et l'altro chi dourà restituire; acciò stimino la Terra della Heredità in qual si uoglia sito, ò di qualsi uoglia conditione si sia: quale stima fatta: chi dourà restituire la dote della cosa stimata, nel modo detto, à chi lo douerrà riceuere sino all'intiera satisfatione, che per detta caggione douesse hauere à suo termine, et petitione sia tenuto à fargliene piena raggione. et se quelli, che doueranno rendere detta dote, non uolessero ne fare, ne osseruare, come si è detto: in tal caso diamo, et concediamo licenza à chi dourà riceuere detta dote di fare con la raggione per la ricuperatione di detta dote in quel modo che à lui parerà. Vogliamo però, che tale restitutione non si possa domandare nelle Case, ne anco nell'orti ò ortagli posti, et situati appresso le dette case: se però beni sufficienti per tal dote si potranno hauere in altro modo.

Vogliamo di più, che tutti li legatarij, cioe quel-

li, che douerranno riceuere qualche legato per ui-
gor di Testamento, Codicillo, ó d'altra ultima uo-
lontà, siano obligati riceuere detto legato in tan-
to Terreno ó possessione, quanto inporta la quan-
tità, che deue riceuere. Insomma s'osserui la det-
ta regola et modo nel pagare, et riscotere legati, che
è stata prescritta nel presente capitolo per la restitu-
tione della dote. Et quanto s'è disposto non hab-
bia luogo delle dote da ristituirsi da cinquanta liu-
re in giù: ne anco nelli legati fatti á luoghi pij: ne
meno nelli legati da uinticinque liuere in giù: nel-
li quali casi ogn'uno possa domandare, et prosegui-
re la sua raggione, come li parerà, et piacerà. Et chi
contrauerrà alla forma del presente capitolo intor-
no alla petitione delle doti, et solutione de legati; sia
condannato per ciaschuna uolta in uenti. liure
de dinari; et se qualche processo ci fosse fatto: sia
ipso iure nullo. Il qual capitolo in termine d'otto
giorni, dopò che sarà aperto il presente statuto;
publicamente sia bandito per commandamento
del Podestà ó della sua Corte dal Precone della
Communità: acciòche nissuno contra la forma del
presente statuto possa allegare ignoranza.

Che nessuna Donna dotata possa succedere alli be: ni paterni, et materni cap. XXIV.

Item Statuimo, et ordiniamo, che nissuna donna della Bastia, ò uero del suo distretto dotata si: no al presente giorno, et per l'auuenire da dotarsi: da Patre, Matre, Fratello, ò uero Fratelli, Auo: Auia, Sorella, ò uero Sorelle; ò da qualsi uoglia al: tra persona à se in qualche modo attinente: non possa, ne debbia per l'auuenire succedere, ò con qual: si uoglia pretesto domandare, ò uero essigere, ò uero per altri fare nelli beni paterni, materni: del fra: tello, ò fratelli delle Sorelle: dell'Auo: ò Aua: ò uero d'altra persona à lei in qualche modo atti: nente: eccetto però la dote assegnatali, ò promessa: li: quale la potrà domandare: et da quella in poi nelli beni delli detti Consanguinei non possa in mo: do alcuno domandare altro; et se lo domandarà nõ

sia

sia udita; ne perse ò suoi heredi, acquisti raggio-
ne alcuna: ma lei, cioe donna dotata, et suoi
heredi siano in perpetuo da qual si uoglia pre-
tentione esclusi: Ancorche li predetti Consangui-
nei, ò uero alcuno d'essi moressero totalmente in-
testati. Et tal Donna, ò uero herede sia tenuta
et debbia à petitione del petente sopra uiuente
fare una plenaria quietanza, et ualida di tutte
le cose, nelle quali potrebbe succedere, ò hauerebbe
qualche raggione: et se non uorra detta quietan-
za fare sia summariamente constretta à farla
de fatto dall'offitiali della Communità della
Bastia: ad Instanza, et petitione di ciasche-
duno, che la domandasse: purche figliuolo mas-
chio; ò uero fratel Carnale delli sopradetti so-
prauiuesse. A uuertendo che questo capitolo nõ
pregiuchi à quelle Donne dotate alle quale per
Testamento; ò per altra ultima uolontà qual-
che cosa fosse lasciato: le quali Donne dotate in
detti legati, ò relitti; oltre la loro dote habbiano
attione, ò uero se esse Donne non sopra uiuendo
alcuno delli predetti in alcuni beni, ò heredità
succedessero. Et questo capitolo, et tutte le co-
se che in esso si contengono siano precise, et de-

roga-

rogatorie; et precisamente sia inteso in cias: chuna parte di esso: Ne per alcun Conseglio o arrengho si possa in tutto, o in parte sospen: dere: o annullare. Et tutte le parti di questo capitolo uagliano con piena raggione: non os: tando alle predette cose, o alcuna d'esse quali: siuoglia ius commune, o municipale: ancorche precisamente, et espressamente contra le predet: te cose parlassero; et questo capitolo, et singoli capi in esso contenuti habbiano luogo nelle cose passate presente, & future.

Che le Donne della Terra della Bastia non possa: no in modo alcuno far con tratti senza la pre: senza di certi loro consan guinei cap. XXV.

In luogho del cap. 25 si pone il cap. 26. manoscritto

Item Statuimo, et ordiniamo che nessuna Don: na della Terra, della Bastia possa in modo

alcuno con qualsi uoglia colore fare alcuna do:
natione cessione, uenditione, emptione, promis:
sione, obligo quietanza, mandato, ne qualsiuo:
glia altra sorte di contratti senza la presenza del
Marito, et se non hauerà il marito, senza la pre:
senza del Patre, ò del Auo, et se non hauerà il
Patre, ò Auo senza la presenza del Fratel Carna:
le: et se non hauerà fratel Carnale, senza la pre:
senza del Zio carnale paterno, ò materno; et se
Zio carnale non hauerà, senza la presenza d'un
altro suo Consanguineo più prossimo sino al terzo
grado da conputarsi secondo il ius Ciuile; et non
essendoci alcuno sino al terzo grado: senza la pre:
senza di doi altri suoi Consanguinei delli più
prossimi che si trouaranno.

TERTIA PARS

Statutorum Communitatis et
totius Terræ Bastiæ su:
per damnis
datis

Che li Notarii delli danni
dati possano proce:
dere sopra le in:
uentioni accuse et
Inquisitioni sopra li danni
dati capit. pr.°

In primis statuimo, et ordiniamo che lil Vicario o uero Notario delli dati della Terra della Bastia posa, et debbia procedere sopra l'inuentioni accuse, et inquisitioni generale à petitione di qualsiuoglia che le domandarà contra tutte le persone accusate, come nell' Inquisitioni denuntie, ò uero accuse sarranno nominate; ò uero da nominarsi. et qualsi uoglia persona che fusse accusata ò denuntiata ò per confessione, ò per Testimonij, che con giuramento deporranno hauer trouati li accusati, ò denuntiati à far danno debbia punirsi, et condandarsi nelle pene contenute nelli capitoli di quelli che fanno danno: Et debbiasi credere ad un solo Testimonio che con giuramento deporrà hauer uisto danneggiare, come di sopra: et in questo particolare de danni dati si lasci ogni solemnità et substantialità: non ostando altra raggione ò qualsi uoglia altro capitolo. & le predette cose uagliano, et tengano per la depositione di un sol Testimonio sino alla quantità di uenti soldi, et ancorche la pena che resultasse d' alcuno delli detti processi fosse maggiori, non per questo sia uitiata. et il detto Notaro, ò Vicario possa procedere nelle

sopradette

sopradette materie li giorni non feriati, et feriati, ò ad honore del Omnipotente Dio ò ad utilità delli Huomini: le qual pene da riscotersi la metà sia del Podestà della Terra della Bastia, che per li tenpi sarà: et l'altra metà delli Priori che parimente saranno in quel tenpo.

Della pena di quelli che faranno danno nella uigna orto ò uero crocho d'alcuno cap. II.

Item Statuimo, et ordiniamo, chè qualsi uoglia persona, che personalmente farà danno nella uigna, pergola, croco, ò uero horto nel tenpo, che farranno l'uue nella uigna; li fiori, nel croco; ò uero le foglie nell' horto: carpendo, cogliendo, ò uero pigliando le foglie ò cipolle: li fiori del Croco; le Zecche; Caprioli, ò uero uua dalla uigna, pergola; ò in al-

tro modo hauerà dato danno nelli detti frutti: paghi di pena perciaschuna uolta sei soldi se danneggiarà di giorno: ma se sarà di notte cinque liure de dinari: et se alcuno farà danno nella uigna in qual si uoglia tenpo, cogliendo ò uero portando uia pali, paghi per ciaschuna uolta uinti soldi di pena: et ogni uolta, che alcuno entrarà, ò sarà uisto uscire; ò uero stare nella uigna d'alcuno nel tenpo, che ci saranno l'uue, si presuma hauer fatto danno nella uigna, et uue: et se si procedesse contra quelche andarà per il Croco d'alcuno per inuentione del Vicario, ò Notario predetto: et il Patrone del Croco rinuntiasse alla detta inuentione; in questo caso quel tale, contro il quale si procede; non sia tinuto à pagare pena di sorte alcuna solo per la rinuntia alla detta inuentione sia tinuto à pagare cinqui soldi; et se la pergola fosse nella uia ò Terreno: tutta uia chi farà danno, paghi la sopradetta pena. et se alcuno darà danno con bestie grosse ò capre nelli sopradetti luoghi, nelli tenpi predetti paghi di pena per ciaschuna uolta, et perciaschuna delle dette bestie uinti soldi, et con pecora, castrone, ò uero montoni paghi di pena

per

per ciaschuna uolta, et ciaschuna bestia dieci soldi: et nell'altri tenpi sia tinuto à pagar la metà della detta pena p ciaschuna uolta, et ciaschuna delle dette Bestie. Et se con cani farà danno nella uigna, quando l'uue fossero mature; il Patrone del detto cane sia constretto à pagare per ciaschuna uolta dieci soldi.

Item che li danni fatti, et che si facessero nelle uigne dalle Kalende del mese di Aprile sino alle Kalende del mese di Nouembre: et dopò il detto tenpo: quelli che farranno danno siano tinuti pagare la sopradetta pena: et la rinuntia non habbia luogo in modo alcuno: saluo per la rata, che tocca all'accusatore: ò uero denuntiatore: ò uero à quelche hauerà patito danno: et non se intenda uigna quella se non fosse ordinata per uigna: et non sia stata uigna per spatio di quattro anni all'hor prossimi passati senza potatione et intorno alli danni fatti, et da farsi nell'horto la rinuntia non habbia luogho: purche non s'intenda esser orto quello che non sarà ordinato per Horto.

De chi dasse danno col Consenso oue:ro presenza del Patrone cap. III

Item Statuimo, et ordiniamo, che quelli che personalmente darranno danno andando, ò stanno nelli beni d' alcuno con consenso, ò uo:lontà ò promessa, ò uero presenza del Patro:ne, ò Patroni della cosa; ò d' alcuno della loro famiglia: non siano tinuti à pena alcuna et che sia fatto il sopradetto danno, con consen:so, ò uolontà, ò promessa, ò uero presenza del Patrone della cosa; ò d' alcuno della sara fame:glia si debbia stare, et credere al Sacramento del detto Patrone, ò d' alcuno della sua fa:meglia.

Della pena de chi dasse danno con polli in biado, uigna legume ò uero orto cap. LV.

Item Statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona ardisca dar danno con polli nelle uigne nel tenpo delle uue: biado, legume: ò uero orto: del mese di Giugno, et Luglio nelle biade et d'Agosto, et Settembre nel miglio ò panico: et chi contrauerrà sia constretto à pagare doi danari, et mezzo per ciascun pollo, et perciascuna uolta. Et se si darrà danno con polli nelle uigne dalle Kalende del mese d'Agosto sino alle Kalende di Nouembre paghi di pena per ciaschuna uolta, et ciascun pollo doi soldi de dinari, et sempre rifaccia il danno al patiẽte, et nell'altre cose in qual si uoglia altro tenpo delli predetti in poi, si darrà danno con polli sia constretto à pagare la metà della pena

pre:

predetta: se sarà di uolontà del Patron della cosa. Vogliamo di più, che sia lecito al Patrone della uigna se trouarà polli nella sua uigna al tempo dell' uue prenderli, et occiderli, et portarseli senza pena; et se li trouarà nell' Orto, siali similmente lecito occiderli, et portarseli senza pena.

Che sia lecito passare per la possessione d'altri quando la uia non fusse apta, et mozzarle gna et fratte senza pena. cap. V.

Item Statuimo, et ordiniamo, che sia lecito à qualsiuoglia persona, che anderà per la uia, la quale non è buona, cioè non è habbile, ò uero è impedita con qualche impedimento: andare, ò passare personalmente, et con bestie per la possessione ò uero possessioni uicine ad essa uia: tanto, quanto essa uia non fosse habile: ò uero inpedita per andar per essa uia: et fare il passo per caggion de

intrare: o'uero uscire per le possessioni, doue si ri:chiedesse, et questo lo possa fare liberamente, et senza pena alcuna.

Che il Vicario o'uero Offitiale de danni dati possa procedere de simile a' simile cap. VI.

Item statuimo, et ordiniamo: che doue la pena nelli soprascritti, et sottoscritti Statuti non fosse determinata, et dechiarata: che per il Vicario o'uero Notario de danni dati si possa, et debbia: se procedere de simile a' simile, et quello si habbia persimile, che per li Priori della detta Terra del:la Bastia sarrà dichiarato tale.

Che le pene di notte tempo si raddop pino et chi sarra' trouato di notte nel danno sia hauu: to per sospetto

cap. VII.

Item Statuimo et ordiniamo, che tutte, et sin: gole pene et banni, che si contengano nelli soprascritti, et sottoscritti Statuti alli delin: quenti di notte siano raddoppiate et à proua: re tutte le predette cose, basti il detto d'un Te: stimonio di buona conditione, et fama: et se in qualche capitolo non fusse aggiunta mag: gior pena; quella s'osserui, che fosse specifi: cata à quelli che darranno danno di notte

tenpo: et quelli che sarranno trouati di notte siano hauuti per sospetti nelli danni dati.

Che quelli, che daranno danno siano tenuti rifare il danno à chi l'hauerà riceuto

cap. VIII.

Item Statuimo, et ordiniamo: Che in tutti li soprascritti, et sottoscritti capitoli, quelli che daranno danno siano tenuti oltre la pena contenuta in essi capitoli emendare sempre il danno à chi l'haurà riceuto in qualsi uoglia caso: et della stima del danno debbiasi credere sino alla quantità di uinti soldi à quel che hauerà patito il danno ma però col suo giuramento.

Della pena di chi dasse danno personal: mente nella canepa o' uero con Bestie cap. IX.

Item Statuimo, & ordiniamo che nessuna persona ardischi, o presuma dar danno per: sonalmente nella Canepa d'altri: cioè por: tando uia carpendo o' uero metendo: et Chi contrafarrà paghi di pena per ciascuna uolta uinti soldi de dinari, et più et me: no all' arbitrio del Podestà considerata la qualità del delitto, et della persona: et se con bestie grosse, per ciascuna bestia, & ciascuna uolta dieci soldi. Et se con bestie pecorine tre soldi per ciascuna bestia, et cia: scuna uolta.

Che nessuna persona possa cauare, ne far fosse nella possessione d'Altri

cap. X.

Item Statuimo, & ordiniamo, che nessuna persona ardisca ò presuma far fosse, ò uero cauare nella possessione d'alcuno; ne meno ardisca cauar pietra ò rena per portarla fuori della detta possessione sotto pena di dieci soldi perciaschuna uolta, et ciaschuna somma, ò uero carcho, quale hauerà portato fuori della detta possessione

Del

Della pena de chi ricet: tasse alcuno danno dan te, che li trouati a' dar danno di notte siano hauti per sospet ti capit. XI.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qual si uo: glia persona della Terra della Bastia, o suo distretto, o in essa habitante hauerà ricetta: to qualche persona sospetta con alcune cose mal tolte: o uero altra persona, che dasse danno, con cose mal tolte hauurà ricettato: et indebitamente prese sino alla quantita di uenti soldi: se l'hauerà ricettato di giorno- sia tinuto pagare cinquanta soldi di pena: se l'hauerà ricettato di notte con le dette cose mal tolte; sia tinuto, come e' disposto di sopra, pagare la detta pena dupplicata. et qual: si uoglia persona della Bastia, et suo distretto

possa

possa accusare, ò uero denuntiare: et l'Accu-
satore habbia la quarta parte della pena: et
quel tale, che sarà trouato di notte à dar dan-
no nella uigna, ò uero orto, ò altri frutti, sia
hauuto per sospetto nelli danni dati.

Che nessuno operario possa portare uue, ò uite

capitolo XII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che nessuno o-
perario, ò persona che uadi à uendembiare
possa cauare, ò uero portare per se uue, uite,
pali, ò altre legna dalla uigna ò possione d'al-
tri, senza licenza del Patrone della uigna ò
possessione, sotto pena di dieci soldi per ciascu-
na uolta: ma con licenza del Patrone possa
portare senza pena alcuna.

Della pena di chi dasse dã: no in biadi legumi et altri frutti

cap. XIII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qualsi uoglia persona, che darà danno personalmente in biade, ò in altri frutti simili, ò in altro modo hauerà da: to danno, portando, cogliendo, metendo, ò in qual: si uoglia altro modo paghi di pena per ciaschuna uolta dieci soldi di denari: et se altrimente ha: uerà dato danno andando, ò passando per biade personalmente paghi di pena per ciaschuna uol: ta cinqui soldi, et se il Padrone della cosa renun: tiarà all'accusa denuntia, ò uero inquisitione dell'andare, ò passare, non sia tinuto à pagar pe: na di sorte alcuna. et se darà danno in biade, ò Terre biadate con bestie caprine, bouine, porci: ne asenine, pecorine, et altre bestie grosse: paghi di pena perciascuna uolta, et ciaschuna delle det:

te be:

te be:

te bestie cinqui soldi di denari, eccetto le pecorine, quali uogliamo, che paghi per ciascuna, et ciascu: na uolta doi soldi de dinari, et quelche si dice delle biade se intenda ancora d'ogni sorte di legumi: et per passare con le predette bestie, come si è detto, senza fermarsi: paghisi la metà della detta pena. et se con alcuna delle dette bestie das: se danno in qualche possessione bandita, biadata, maiesata, ò soda, sia tinuto pagare la sopradetta pena, secondo la qualità delle Bestie: et in ogni caso il danneggiante sia tinuto, et obligato emen: dare il danno à quelche l'hauerà riceuuto; secon: do la stima fatta, ò da farsi dalli uiarij ò uero sti: matori della predetta Communità.

Della pena di quelli che da: ranno danno in prato, meta ò pagliaio cap. XIV.

Item Statuimo, & ordiniamo, che qual si uoglia

perso

persona, che darà danno in prato, ò in qual si uoglia meta, ò pagliaio d'herbe, ò di paglia personalmente, ò con bestie; in tutto, ò in parte carpendo pasculando, ò deuastando; paghi di pena perciascuna uolta dieci soldi, et se con bestie per ciascuna bestia grossa sia tinuto pagare dieci soldi. et se con bestie pecorine paghi perciascuna bestia, et ciascuna uolta doi soldi. ma però uogliamo, che pascolandosi nelli Prati falciati che saranno, non s'incorra in pena alcuna, sino al mese d'Aprile: se però non fosse segnato, ò bandito.

Delle persone trouate con uue et altri Frutti. cap. XV.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qual si uoglia persona, che sarà trouata in qual si uoglia luogho, con uue, ò con altri frutti di qual si uo-

glia sorte, ò panico in herba, meglio, ò veccia, ò vero con qualche fascio d'herbe, nel quale sia grano, ò vero orzo, ò altra sorte di biada: s'intenda hauer colte, et portate dette uue, et l'altre sopradette cose dalli luoghi d'altri, et defatto paghi la pena che si contiene nelli statuti: et doue non fusse specificata la pena, paghi dieci soldi di pena in ciascuna delli detti casi. auertendo però, che se quel tale, che portarà le dette cose, hauerà li detti frutti, et altre nominate cose nella sua possessione: et giurerà esser delli suoi, et non d'altri: non incorra ne paghi pena alcuna..

Della pena delli Cacciatori et ucellatori che intrassero nella uigna cap. XVI.

Item Statuimo, et ordiniamo, che nessuno

Cacciatore, o'uero Vcellatore dalla Bastia, et qualsiuoglia altra persona, ardisca, o' presuma entrare nella uigna d'altri, cioe quando l'uue sono mature et questo s'intenda dal principio di Agosto, et per tutto il tenpo, che sono l'uue in dette Vigne; sotto pena di diecisoldi per ciascuno, et ciaschuna uolta che contrafara.

Della pena di chi cogliesse spiche della meta cap. XVII.

Item Statuimo et ordiniamo, che nessuna persona possa ne debbia cogliere spiche, o' uero mappe d'alcun biado nella possessione d'altri sotto pena di uinti soldi di denari per ciascuna persona, et ciascuna uolta, ma quando il biado sara ametato, o'uero sara cauato il tutto dalla possessione; ogn'uno possa cogliere spiche.

Che

Che ogni Pastore et Guar:diano delle Bestie sia obligato dire il suo nome et del Patrone delle Bestie

cap. XVIII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che ogni Pastore, ò uero Guardiano di Bestie, et qualsiuoglia altra persona sia obligato dire il suo proprio nome, & Cognome: et il nome, et cognome del Patrone, ò Patroni delle Bestie, che hauerà in custodia; al Vicario, ò uero Notario delli danni dati: se però li sarà domandato; et se recuserà dirlo; ò uero dirà esser d'altra persona, di quella, che ueramente è Padrone; ò uero la Terra, doue si fa: cesse danno, del nome, et cognome; paghi di pe: na per ciascuna uolta uinti soldi, et debbiasi cre:

dere al detto del Vicario, ò uero Notaro delli dà ni dati con un Testimonio di quelli, che hauer ranno ricusato alcuna delle predette cose. sia ancora obligato comé di sopra, dire il nome, et co gnome quando fosse domandato dal Padrone della cosa, ò uero suo familiare: quando haue rà trouate nella sua possessione, ò appresso di chi fossero dette Bestie con incorso della mede sima pena.

Della pena di chi facesse danno tagliando car pendo, ò in altra maniera gua stando.

capit XIX.

Item Statuimo, et ordiniamo che qualsi uo glia persona, che personalmente hauerà danneg giato tagliando, carpendo, ò in altra maniera

deuastando in qualsiuoglia sorte di possessione d'altri, et qual si uoglia sorte d'Albori, paghi perciascun Albore di pena uinti soldi se sarrà di giorno; ma se sarà fatto di notte paghi di pena cinque liure. Et se alcuno hauerà dato danno nelle canne d'altri, tagliandole sradicandole, ò in altro modo guastandole se l'hauerà fatto personalmente, paghi di pena perciascuna uolta uinti soldi, ma se hauerà danneggiato con bestie in alcuno delli predetti luoghi paghi per ciascuna uolta, et ciascuna bestia grossa dieci soldi: et se con bestie pecorine paghi di pena per ciascuna bestia et ciascuna uolta tre soldi.

Della pena de chi portasse legumi

cap. XX.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qual si uoglia persona, che sarà trouata portare legumi, di che sorte si siano, ò in herbe, ò uero in teghe, in qual:

si uoglia luogho sino à cento teghe, et da quello inpoi paghi di pena per ciascuna uolta dieci soldi. et se maggior quantità ne portarà paghi di pena per ciascuno, et ciascuna uolta uinti soldi di denari ancorche fosse quantità, ma però non eccessiua; ma se li legumi che portarà saranno della sua possessione non paghi pena alcuna: et in questo debbiasi credere al suo giuramento. et il Vicario, ò uero Notaro de danni dati sia tinuto far diligenza di sapere, se quel tale, che portarà li legumi, habbia quella sorte di legumi nella sua possessione, hauendo senpre consideratione alla qualità della persona. et se quel tale, che portarà li legumi, dirà esserli stati donati dal Padrone d'essi: in tal caso debbiasi credere al giuramento de chi l'hauerà donati: et non sia tinuto alla detta pena.

Che ogni persona sia obli: gata dire al Vicario, ò uero Notaro de danni dati il nome del Pastore cap. XXI.

Item Statuimo, et ordiniamo, che ogni perso: na sia obligata dire al Vicario o' uero Notaro delli danni dati della Terra della Bastia, che andasse per il distretto, et Territorio della detta Terra cercando per li danni dati: il nome del Pastore, o' Guardiano delle Bestie; o' uero di quel: che darà, o' hauerà dato danno se lo saprà: et da esso Vicario, o' Notaro sarà domandato, et che detto Pastore o' Guardiano delle Bestie gle lomo: strarà in persona. et chi contrauerrà paghi per ciascuna uolta, et ciascuna persona dieci soldi de dinari. et se alcuno sarà domandato dal detto Vicario, o' Notaro sopra qualsiuoglia altra cosa

spet:

spettante à detti danni dati, et tacerà la uerità, sia de facto incorso nella medema pena. et credasi al suo giuramento se saprà li sopradetti nomi, ò no.

Che sia lecito à ciascun Vicario ò Notaro, o uero Guardiano condurre cioè menare il Pastore, et le Bestie nella corte della Bastia cap. XXII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che sia lecito à ciascun Vicario, ò notaro de danni dati ò uero guardiano prendere, et menare con se Pastori et Bestie che uedranno, ò trouaranno à far danno nelli beni altrui: et le cose prese, ò Huomini ò Bestie che siano si assegnino al Podestà della detta Terra il medemo giorno che saranno prese, sotto pena ad arbitrio dell'istesso

tesso Podestà: Di piu sia lecito à ciascuno, che riceuerà danno condurre senza incorso di pena auanti al Podestà, ò suo Vicario le Bestie ò Pastori, che trouarà à far danno. et nessuno ardisca, ò presuma relasciare alcuna sorte di Bestie senza Pastore sotto pena di dieci soldi di denari per ciascuna uolta.

Che nessuno dia impedimento alcuno al Vicario ò uero Notaro de danni dati

cap. XXIII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che nessuno ardiscà, ò presuma dare, ò far dare inpedimento alcuno al Vicario, ò al Notaro de danni dati ò ad altro Guardiano, sotto pena di uinti soldi per ciascuno, et ciascuna uolta, che si contrauerrà et più, et meno ad arbitrio del Podestà

et

77v

et delli Priori della Terra della Bastia, che per li tenpi saranno, considerata la qualità del delitto, et delle persone; et che l'inpedimento sia stato dato, ò fatto debbiasi credere alla Parola del detto Vicario ò Notaro col detto d'un Testimonio degno di fede, la qual pena si riscuoti de facto, et possa essere costretto dal Podestà; non ostando qual si uoglia altro capitolo, che disponesse il contrario, ò portasse altra raggione.

Che nessuna persona muti il suo nome cap. XXIV.

Item Statuimo, et ordiniamo; che nessun Pastore, ò uero Guardiano di Bestie, ò qual si uoglia altra persona ardisca, ò presuma mutare il suo nome, quando li sarà domandato dal Vicario, ò uero Notaro de danni dati, ò da qualche altro Guardiano sotto pena di dieci soldi per ciaschuno et ciascuna uolta: et più et meno ad arbitrio del Podestà, et Priori, considerata la qualità delle persone

sone della detta Terra della Bastia, et suo Distretto.

Che nessuna persona ardisca far cenno ad alcuno o' chiamare cap. XXV.

Item Statuimo, et ordiniamo, che nessuna per: sona ardisca o' presuma: al Vicario, o' uero Notaro de danni dati, o' Guardiano fare alcun cenno; cioè chiamare o' da lontano, o' da uicino dire a' qualche Guardiano di Bestia, o' ad altri, che darà danno: Guarda, Guarda: o' con altra parola, o' cenno inpe: dire, mentre che detti Vicario, Notaro o' Guardia: no andaranno cercando per quelli che danneg= giaranno sotto pena di dieci soldi de dinari per ciascuno, et ciascuna uolta: et più, et meno ad arbitrio del Podestà, et Priori della detta Terra.

Della pena di chi tagliasse alcun albero o ramo o' uero dasse danno con Bestie nelle fratte o' personalmente buttasse le pietre cap. XXVI.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qual si uoglia persona, che tagliarà alcuno albore domestico, o' fruttifero, in tutto in modo tale che detto albore diuenti inutile, et senza frutto se si taglierà di giorno paghi di pena cinque liure de dinari: et se hauerà tagliati p' in altro modo deuastato li rami di detto albore: paghi di pena per ciascuna uolta et per ciascun rame cinqui soldi di dinari: purche la moltiplicatione delli rami tagliati non passi, cioè non ecceda la pena di cinque liure, se saranno però del medesimo albore. Et se tagliarà in tutto alcun albore siluestre: paghi di pena

per

per ciascuna uolta, et per ciascun albore tren=
ta soldi de dinari: et più et meno ad arbitrio
delli Podestà, et Priori della Terra della Bastia.
Hauendo consideratione all'Albore, alla perso=
na, et al luogo. Et se alcuno hauerà tagliato li
rami d'esso ò uero diramato: paghi di pena p.
ciascun ramo, et ciascuna uolta cinqui soldi. et
se alcuno hauerà personalmente danneggiato,
nelli sopradetti albori cogliendo pomi di qualche
albore domestico; paghi di pena per ciascuna
uolta dieci soldi: et se hauerà buttate pietre in
detto albore, ò in alcuno di essi paghi di pena
per ciascuna uolta dieci soldi: et se danneggia=
rà di notte cogliendo pomi paghi di pena per
ciascuna uolta una liuera: et se coglierà mela
granati, ò mela Cotogni, paghi di pena per-
ciascuna uolta uinti soldi. Et se alcuno ha=
uerà dato danno nelle sepe delle uigne chiusu=
re, ò Horto d'alcuno personalmente tagliando,
ò in altro modo deuastando, paghi di pena per
ciascuna uolta uinti soldi de dinari. Et se da=
rà danno nelle dette sepe con bestie grosse cor=
rodendo, ò in altro modo deuastando, paghi di
pena per ciascuna uolta, et ciascuna Bestia

dieci

dieci soldi; purche andando per la strada con Be:
stie dara danno in alcuna sepe posta appresso la
strada; ma se non si fermarà a niuna pena sia ti:
nuto. Et in ciascuno delli sopradetti casi debbia:
si credere al giuramento dell'Accusatore con un Te:
stimonio solo idoneo, et di bona conditione, et fama.
Et se alcuno hauerà deramato qualche ramo, per-
alcun gaudio: si rimetti alla prouisione del Pode:
stà, et delli Priori che per li tenpi saranno

Della pena di chi traget:
tasse per la possessio:
ne d'altri

cap. XXVII.

Item Statuimo, et ordiniamo che nessuna per:
sona ardisca, ò presuma fare alcuna traggine per
la Terra, ò possessione d'alcuno: ò riempir fosso;
ò sgreppare, ò uero cauare senza licenza del Pa:
trone della cosa sotto pena di quindici soldi per
ciascuno, et ciascuna uolta. et niente dimeno
le

le predette cose siano rimesse, et ridotte in pristino in termine d'otto giorni dopò che sarranno commesse. ma per la stoppia, et possessione d'altri possa ciascuno andare con la treggia personalmente, ò con Boui, doue si porti il biado, senza incorso di pena alcuna.

Della pena delle guardie secrete che daranno danno cap. XXVIII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che se qualche guardia secreta, ò uero Guardiano eletto dalli Priori della Bastia, ò alcuno della sua fameglia hauerà dato danno personalmente, ò con bestie nella possessione d'altri. paghi per ciascuna uolta dupplicata pena di quella, che fosse tinuto à pagare un altra persona, che non fosse ne guardia secreta, ne Guardiano.

Del:

Della pena de chi dasse danno nella terra non biadata doue sono gli Albori domestici.

cap. XXVIIII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qualsiuoglia persona, che hauerà dato danno nella possessione d'altri non biadata, doue fossero albori domestici; ò uero saranno trouate le bestie pascolare, dando danno nelli detti albori domestici; paghi per ciascuna bestia grossa et ciascuna uolta cinqui soldi, et per ciascunà bestia pecorina, et ciascuna uolta doi soldi: et se alcuno hauerà danneggiato nelli Albori domestici, et fruttiferi, cioè corrodendo ò in altra maniera deuastando paghi per ciascuna bestia, et per ciascuna uolta sessanta soldi de dinari. Determina:

minando, che le bestie trouate nelle possessione sopradette. cadano nella prescritta pena: pur: che nella possessione fossero almeno cinqui albori domestici: ò uero se si trouaranno le bestie à cor: rodere, cadano nella medema pena, ancorche nella possessione fosse minor numero d'albori del già detto: Vogliamo di più, che incorrano nella medema pena, se le bestie fossero trouate pasturare in qualche possessione, quando li frutti di qualche albore giacessero in terra, ò uero appresso alla Terra, in modo tale, che le bestie ci potessero dar danno. et quanto s'è det: to habbia luogo nelli frutti dell'oliue, ghiande, amandole, noci, mela pera fichi, prugni, cera: se uisciole, et altri pomi comestibili. Auuer: tendo, che non danno danno le bestie alli detti albori, come si è disposto, non s'incorra in pe: na alcuna, eccetto però nel tenpo delli frutti pen: denti: et allora se le bestie staranno uicine all' albori doue saranno frutti per una canna si pa: ghi la pena prescritta: ma se staranno una can: na discosto dall'albore de frutti; non si paghi pena di sorte alcuna.

81v

Della pena di quelli che daranno danno nella possessione doue sono frutti pendenti.

cap. XXX.

Item Statuimo, et ordiniamo, che se qualche bestia sarà trouata in alcuna possessione senza pastore, ò guardia, nella quale si hanno li frutti pendenti: il Padrone della Bestia, ò bestia, che saranno trouate à danneggiare per ordine, et uigore del presente Statuto, paghi il doppio di quello, che pagarebbe per uigore di qualsi uoglia altro Statuto, ò decreto della Communità, che disponessero intorno al danno dato nella possessione, doue siano frutti: Però come si è detto per le bestie grosse trouate in tali possessioni, si paghi per ciascuna bestia, et ciascuna uolta, se con pastore ò guardia

dia dieci soldi, se senza Pastore il doppio; et per ciascuna bestia pecorina un soldo, se con pastore; et a se senza pastore, sia costretto à pagare il doppio: Ma se la Terra sarà soda purche le bestie non mangino li frutti, che sono nella detta Terra soda, non si paghi pena alcuna.

Che il Vicario ò uero Notaro de danni dati possa constringere gl'Accusati à pagare.

cap. XXXI.

Item Statuimo, et ordiniamo: che il Vicario, ò uero Notaro de danni dati possa constringere gli accusati, ò uero inquisiti sommariamente à pagare de fatto la pena incorsa alla Camera Apostolica, et la stima del danno, à quelche l'hauerà riceuuta: purche costi del danno dato. et questo habbia luogo p. il tenpo passato, presente, et futoro.

Che

Che il Padrone della cosa possa conceder licenza delli suoi beni

cap. XXXII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che il Patrone delle cose possa dar licenza à qual si uoglia d'entrar nelli suoi beni, et danneggiare personalmente, et con bestie. et che la licenza sia data, si debbia credere al detto del Patrone della cosa col suo giuramento, et con un Testimonio degno di fede. Ma subbito, che sarà data la detta licenza sia manifestata al Podestà o'alli suoi Offitiali. Et se altrimente fosse fatto, nō uaglia, et sia di niun ualore, et chi hauerà data la sopradetta licenza, non sia tinuto à pena alcuna; pur che sia osseruato il modo pred°.

Che

Che il Patrone della cosa possa renuntiare all' Accuse denuntie et inquisitio: ni cap. XXXIII.

Item Statuimo, & ordiniamo; che all'accuse, de: nuntie, et inquisitioni fatte dal Padrone della cosa del danno riceuuto, ò personalmente, ò con bestie si possa dal medemo Patrone denuntiare ogni uolta che li piacerà: auanti però che segua la condannatione, et publicatione della Senten: za, et fatta detta rinuntia dal Patrone auan: ti al Vicario, ò notaro de danni dati, non si pos: sa procedere più oltra sopra le dette accuse denun: tie, et inquisitioni: Ma uogliamo, che per l'accuse, denuntie, et inquisitioni sia tinuto à pagare de facto cinqui soldi, et di queste nessuna altra con: dannatione sia fatta. Et quanto si è detto hab:

bia

bia luogo sel' accusati, denuntiati, et inquisito con-
pariranno nel termine presisso nella citatione fatta-
li ad effetto di scusarsi dall' accuse, dentie, in-
quisitioni fatte contra loro. Et se nel detto
termine non conpariranno: in tal caso sia-
no hauuti per Contumaci; contra Quali
procedasi all' essecutioni, nel modo, che si proce-
derebbe contra confessi, & Contumaci: uolendo
che la rinuntia sopradetta, non li sia di gioua-
mento alcuno. Et questo si debbia pienamen-
te osseruare dalli Vicario, & Notaro predetti
sotto pena di dieci liuere per ciascuna uolta
che contrafarrà nelle sopradette cose, ò in
alcuna di essa. Di più determiniamo, che
l' Accusato, denuntiato, ò uero Inquisito hab-
bia cinque giorni di termine doppò la cita-
tione fattali à fare rinuntiare alla detta ac-
cusa denuntia, ò uero Inquisitione; qual ter-
mine di cinque giorni passati detta renuntia
non uaglia. ∴

Che il Patro

Che il Patrone sia tenuto per tutte le gente di Casa, et altre persone nominate qui sotto.

cap. XXXIV.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qual si voglia Garzone, ò Seruitore, ò domestico; ò uero Familiare d'alcuno, ò uero sua famiglia, ò altra gente Condotta, ò ad anno, ò à mese tanto maschio, quanto Femina, che sarrà trouato, ò trouata à dar danno, ò personalmente, ò con Bestie; nelle Terre, ò Possessioni pertinenti alli Huomini della Terra della Bastia, ò uero commettesse qualche altra cosa contra la forma delli sopra, ò infrascritti Statuti, et non hauesse da pagare; Che li Recettatori, ò Conduttieri d'essi, ò quelli che li daranno in qualche modo agiuto, ò fauo:

re, ò conseglio, paghino la pena, ò pene, et tutto quello, che fossero tenuti à pagare li danneggiatori tanto alla Cammera Apostolica, quanto à persone particolari, et dal Vicario, ò Notari de danni dati, siano constretti à pagare, et far il tutto de facto, ò ~~con~~ scrittura, ò senza, ò di giorni feriati, ò non feriati. Ma se li Recettatori, ò Conduttori, ò altri fautori sopradetti giuraranno non tenere, et non hauere cosa alcuna in mano delli detti Delinquenti, ò uero non esser loro Debitori di somma alcuna: in tal caso credasi al loro giuramento, et non siano tenuti, ne constretti à pagare pena alcuna, ne altra cosa fare. Dichiarando che il danno à quel che l'hauerà riceuuto, senpre si rifaccia: et che il Patrone sempre sia tenuto per le sue Bestie per qual si uoglia danno dato, ò da darsi con Pastore, ò senza.

Della

Della pena de chi non te: nesse il cane ligato nel tempo infrascrit to cap. XXXV.

Item Statuimo, & Ordiniamo, che nessuna Persona ardisca, ò presuma tenere, ò hauere il Cane sciolto da mezzo Agosto, sino che l'uue sa: ranno nelle uigne: cioè inanzi al tenpo permes: so à uendembiare, et anco per tre giorni doppò, che si sarà leuata l'uua delle uigne; sotto pena di dieci soldi per ciascun cane, et ciascuna uolta; et se sarà di giorno:, ma se sarà di notte paghi di pena uinti soldi per ciascun cane, et ciascuna .. uolta. Et possa da qualsi uoglia essere accusato; et credasi all'Accusatore con un Testimonio de: gno di fede.

Della Pena di chi negasse la possessione nella qua: le fosse accusato, et doppo sia pro: uato cap. XXXVI.

Item Statuimo, & Ordiniamo, che se alcu: no hauerrà negata la possessione della quale sia stato accusato; ò uero contra lui in altro modo si procedesse, et doppò sia prouato: pa: ghi per ciascuna uolta cinque liuere di pena: et rifaccia tutte le Spese all'Accusatore, ò al Patrone della cosa. et che la possessione sia dell'Accusatore basti, che semplicemente proui di essere in possesso. .·.

Del Partito da mettersi. nelli danni dati

cap XXXVII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che à petitione di qualsi uoglia, che domandarà metter il partito sopra li danni dati, il Vicario, ò uero Notaro delli danni dati sia obligato dare il giuramento à quello al quale le sarà messo il partito et lo constringa ad accettare tal partito prima, che si parta dalla sua presenza, ò uero riferisca à quelche mette il partito sudetto: et giurato, che sarà, le cose domandate non essere uere, si prefigga il termine di cinqui giorni, à quelche mette, ò à quelche referisce il partito per prouare il danno datoli. et se uorrà riferire il partito, à quello, che lo mette, et che uenghi accettato, giurato, che hauerà, esser uero le cose contenute nel partito: il Vicario ò uero Notaro sia obligato constringere quel tale,

che hauerà riferito il partito, à pagare la pena determinata per quel danno; come anco à rifa= re, cioe ad emendare il medesimo danno secon= do la stima da farsi, come di sopra s'è detto. et chi pergiurerà paghi di pena per ciascuna uol= ta cento soldi di pena.

Della pena di quelli che daranno danno nella canepa ò orto d'altri cap. XXXVIII.

Item Statuimo, et Ordiniamo, che qualsi uo= glia persona, che coglierà rapi della canne= pina d'altri, cauoli, o uero altre foglie, et si= mili: paghi di pena per ciascuna uolta uen= ti soldi de dinari, et rifaccia sempre il danno à chi l'hauera riceuuto, secondo la stima da farsi ut supra. .:.

Della pena de chi dasse dan:no nelli Alboreti d'Altri

cap. XXXVIIII.

Item Statuimo & Ordiniamo, che qualsi uoglia persona, che darà danno personalmen:te nelli Alböreti, ò uero Alboreto d'altri cauă:do, tagliando ò in altro modo danneggiando pa:ghi per ogni soma di legne uenti soldi, et per ciascun fascio cinque soldi: et per poca quan:tità tre soldi: et piu; et meno si lascia ad arbi:trio del Podestà, considerando la qualità del de:litto, et del delinquente, et se danneggiarà con lasciar pascolare Boui, Caualli, Somari, Capre Porci, et ogn' altra sorte di Bestie grosse paghi per ciascuna uolta, et ciascuna delle dette bestie cinque soldi; et se con Bestie pecorine un soldo per ciascuna, et ciascuna uolta; purche detti Alboreti siano prima banditi con esserci tre

mon:

montoni di Terra per segno della bandita quali si debbano mantenere in modo, che si possano uedere. Ma se detto Alboreto sarà bandito et non ui si faranno li detti montoni chi danneggiarà in esso con bestie non sia tinuto à pagare pena di sorte alcuna.

Della pena di quelli che daranno danno doue saranno meloni Foglie et altre ortaglie cap. XXXX.

Item Statuimo, & Ordiniamo, che qual si uoglia persona, che darà danno personalmente in qualche Orto di Melloni cioè cogliendo melloni, rapi, Cauoli, Cipolle, Agli, ò altre foglie d'alcun canpo lauoratiuo, ò canepina, ò uero d'altro luogho ordinato à modo d'orto, paghi di pena per ciascuna persona, et ciascu:

na uolta uinticinque soldi de dinari, et più, et meno ad arbitrio del Podestà, considerando la qualità, et del delitto, et delle persone: et se hauerà danneggiato con bestie in alcuna delle cose predette: paghi di pena per ciascuna na uolta, et ciascuna bestia grossa uinti soldi et per ciascuna bestia pecorina, et ciascuna uolta, tre soldi: Et in ogni caso delli predetti rifaccia il danno à chi l'hauerà riceuuto, secondo la stima da farsi nel modo detto di sopra in altri Capitoli.

Della pena di quelli che negaranno il danno et doppo sarà prouato cap. XXXXI

Item Statuimo, & Ordiniamo, che se alcuno negarà auanti al Vicario, ò uero Notaro de danni dati, d'hauer dato danno nell' luogho

del

del quale dalli sudetti Vicario ò Notaro de dā:ni dati sarà domandato: et dopò sarà prouato che quello, che hà negato, hà ueramente dannegz giato: paghi per il detto pergiuro cinquanta sol: di, et ancora sia obligato à pagar la pena in: posta dalli statuti per il detto danno dato.

Che nessuno possa patrocinare ò auuocare per li delinquenti de danni dati auanti al Vica: rio ò uero Notaro conpetente cap. XXXXII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che nessuna persona ardisca, ò presuma patrocinare, ò uero auuocare, ò prestare altro agiuto per alcun

danneggiante auanti al Vicario, ò uero notaro de danni dati sotto pena di dieci soldi di denari senza espressa licenza delli Priori della Bastia, che per li tenpi saranno: et questo habbia luogo, purche il detto Vicario ò Notaro notifichi il presente statuto alli Litiganti per materia de danni dati auanti à lui.

Della pena di chi drizzarà alcuna uia per la possessione di altri cap. XXXXIII.

Item Statuimo & Ordiniamo, che nessuna persona della Bastia, ò suo Distretto ardisca, ò presuma di nuouo drizare mettere, ò uero affilare alcuna semita, ò uia per la possessione d'altri senza espressa licenza del Padrone della possessione, sotto pena de cinquanta soldi de dinari. Et che la semita, ò uia di nuouo affi:

lata

lasa, messa, ò drizzata: credasi, et stiasi al giu=ramento dell'Accusatore con un Testimonio de=gno di fede. Volendo, che quello, ch'hauerà drizzata, ò affilata la uia, ò semita sia constret=to ad emendare il danno al Patrone della co=sa: et che il Danno si sia riceuuto sino alla quã=tità di uenti soldi, credasi al giuramento del Pa=trone. Et il Vicario, ò uero Notaro de danni dati sia tinuto per uincolo di giuramento esse=guire de facto le predette cose à petitione, & instanza de chi le domandarà lasciando tutte le solemnità de iure: Però se li costarà, che la semita, ò uia sia drizzata, ò affilata nella posses=sione dell'Accusatore, ò denuntiatore; faccia il tutto ridurre nel pristino stato dechiarando, che non s'intenda drizzata la uia, ò semita, et in cõ=sequenza non se ne possa riceuere ne condanna=tione, ne grauamento alcuno, se non si prouarà col giuramento dell'Accusatore con un Testimo=nio degno di fede, che ci sia andato quattro uol=te almeno: Volendo, che se oltre alle quattro uolte auanti l'accusa, ò denuntia ci sarà andato piu uolte, non per questo si dourà moltiplicare la pena, ma per un affilamento solo sia punito: di ma=
niera

niera, che d'un indrizzamento di uia ò semita, non possa esser punito se non una uolta: et questo Capitolo non s'intenda per le uigne.

Che nissuno ardisca drizzare acqua per la possessione d'Altri

cap. XXXXIV.

Item Statuimo, et ordiniamo, che nessuna ardisca, ò presuma sotto qualsiuoglia pretesto drizzare, ò mettere alcun acqua per la possessione d'alcuno, ò nel fosso, ò nel solco sotto pena de uinti soldi: la qual pena sia riscossa de facto dal Vicario, ò Notaro de danni dati: et quello, che l'hauerà drizzata, ò messa, debbia à sue spese leuar dett' acqua in modo tale, che non uada per la possessione, ò uero fosso di qualche suo Conuicino; eccetto però li luoghi per doue fosse solita andare la maggior parte del tempo. Et se il Padrone della possessione per l'acqua messaceli

com

come di sopra, hauerà riceuuto qualche danno, sia obligato ad emendargleło intiegramente quel tale, che c'l'hauerà messa.

Della pena dell'Vcellatori di Palombi.

cap. XXXXV.

Item Statuimo, et Ordiniamo, che nessuno ardisca, ò presuma sotto qual si uoglia pretesto ò colore, uccellare à Palombi, ò far lacci, ò altri artefitij per pigliarli, ne ardisca in qualche luogo adescarli, eccetto però quelli ch'haueranno Palombari; sotto pena di trenta liure de dinari per ciascuno, et ciascuna uolta: Volendo che l'accusare, ò denuntiare sia lecito à qual si uoglia persona, quale Accusatore habbia la terza parte della pena: et credasi al giuramento con un Testimonio degno di fede. Il Vicario poi, ò Notaro de Danni dati sia obligato per uincolo di giuramento far diligente Inquisitione delle predette cose; et punire li Rei, che trouarà, ò gli sarà de

nun

tinntiato, de facto, secondo la forma del pre:
sente Statuto, et proceda con ogni rigore.

Che sia lecito à ciaschuno menar auanti al Vica:rio, ò Notaro de dan:ni dati le bestie che trouarà à far danno cap. XXXXVI.

Item Statuimo, & Ordiniamo, che à qual si
uoglia sia lecito nel Tenitorio della Bastia me:
nare, et assegnare al Vicario, ò Notaro de dan:
ni dati tutte quelle Bestie, che trouarà senza pa:
store à danneggiare nel suo: il qual Notaro sia
obligato, et subbito debbia le dette bestie assegna:
tole consegnarle in mano di qualche hoste della
Bastia, acciò che ne habbia cura, et le gouerni à
spese del Padrone d'esse, quale Bestie non farà

restituire, se prima non sarà stata data integra satisfatione à quel che hauerà riceuuto il danno, et non sarà stata pagata la pena inposta per quel danno. Et che il Vicario, ò Notaro contrauenendo incorra per ciascuna uolta nella pena di dieci liure de dinari da rescotersi nel tenpo del Scindicato.

Che si debbia credere al giuramento dell' Accusatore sino alla quantità di uenti soldi.

cap. XXXXVII.

Item Statuimo et ordiniamo, che ogni persona della Bastia, et suo Distretto possa denũtiare, et accusare di qual si uoglia danno datoli, et fattoli; et sino alla quantità de uinti soldi de dinari, debbiasi credere al suo sem=

plice giuramento, et dalli uinti soldi sino alli quaranta si debbia parimente stare al suo giuramento, ma con un Testimonio degno di fede; altrimente p la detta quantità di quaranta soldi al suo semplice giuramento non si creda. Determiniamo però che quel tale al quale si douerà credere col suo semplice giuramento sino alli uinti soldi sia approuato in quel caso dalli Priori della Bastia p Huomo di bona conditione, et fama: altrimente al suo semplice giuramento senza alcun Testimonio non si creda.

Che il Vicario, ò uero Notaro de danni dati possano imporre la pena sino alla quantità di uenti soldi. cap. XXXXVIII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che il Vicario, ò uero Notaro de danni dati della Bastia,

possano inporre uinti soldi di pena à qualsi uoglia dalla Bastia, et suo Distretto, che non li sarà obe:diente, Qual pena l'essigano, et l'incamme:rino; purche consti, et del Commandamento fatto, et dell'inobedienza nel libro dell'istes:so Vicario, ò Notaro.

Delle Guardie secrete da farsi nelli danni dati.

cap. XXXXIX.

Item Statuimo, & ordiniamo, che le guar:die secrete si debbiano fare nelli danni dati so:lamente doi mesi dell'Anno, cominciando da mezzo Agosto, sino à mezzo Octobre: nelli qua:li doi mesi s'eleggano, come parerà alli Priori della Bastia, che perli tempi sarranno: et se per piu lungo tenpo sarannofatte; non uagliano, et non siano d'alcun ualore: eccetto pero se nō fosse con consenzo del Conseglio della Terra del:la Bastia: Percio Vogliamo, che nessuno offitia:le riceua l'accuse, ò denuntie da farsi dalle

dette guardie contro la forma del presente Statuto: ne meno per detta accusa, ò denuntia s'astringa alcuno à pagare cosa alcuna sotto pena di cinque liuere de dinari, da condandarsi nel tenpo dello Scindicato. Eccettuandone da quãto si è detto, li Danni dati nelle uigne, orti desolatione di canne, et li danni dati di notte in qualsi uoglia luogo tanto con bestie, quanto personalmente; et li danni dati solo di notte nelle Terre seminate. nelli quali casi possano, et sia lecito à loro l'accusare, et denuntiare.

In che modo si debbiano fare li fossi tra un Vicino et l'Altro.

Cap. L.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qualsi uoglia persona, che farà qualche fosso tra la sua possessione, et quella del Vicino, non si possa ne debbia accostare all'estremo della sua possessio-

ne

ne per un piede di pertica: cioe che sia tenuto las-
ciare un piede fuora del fosso del suo Terreno uer-
so la parte del Vicino, et chi contrafarà cada in
pena de uinti soldi de dinari, et sia obligato ri-
empire il detto fosso, et rifarlo nel suo in termine
di otto giorni, dopo, che da qualche offitiale del-
la Communità li sarà comandato: altrimente
si incorra nella medema pena. Et questo capito-
lo habbia luogho ancora in coloro che faranno
fosso appresso le uie della detta Communita, ò
uero uicinale.

Chi piantarà qualche Albore non si possa accostare all'estremo per tre piedi di pertica.

cap. LI.

Item Statuimo, & Ordiniamo che qual si uo-
glia persona, che porrà, ò piantarà qual che al-
bore non possa in modo alcuno accostarsi à qual-

che

che suo Vicino per tre piedi di pertica; sotto pena di uinti soldi per ciascuno, et ciascuna uolta, che si contrauerrà: et tutta uia sia tinuto leuare detto albore, ò albori in termine di tre giorni, dopo, che li sarà comandato da qualche offitiale della Communità; sotto incorso della medema pena.

Modo che hauerà da tenere chi piantarà qualche Sepe.

cap. LII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che qual si uoglia persona, che porrà, ò uorrà porre qualche sepe tra la sua possessione, et quella del Vicino: ò uero tra la detta sua possessione; et la uia publica, ò uicinale non possa approssimarsi con detta sepe alla possessione del suo uicino, ò alla uia publica, ò uicinale per un piede di pertica: cioè che lasci uerso il uicino, ò uie come si è detto

un piede di pertica del suo. Et Chi farà altrimente, cada in pena de uinti soldi de dinari. Et tutta uia sia obligato leuare, ò far leuare la detta sepe in termine di otto giorni dopo, che da qualche offitiale della Communità li sarà comandato sotto incorso della medema pena.

Della pena di quelli che daranno danno in presenza del Padrone della possessione et contro la sua uolontà. cap. LIII.

Item Statuimo, et ordiniamo, che se alcuna persona darà danno personalmente, ò con Bestie nella possessione d'altri in presenza dell'istesso Patrone:. et il detto Patrone gle lo uietarà, ò uero dirà non mi far danno: che

quel

quel tale, che danneggiara in presenza dell' istesso Patrone, et contra sua uolontà incorra in doppia pena di quella, che pagarebbe per quel danno senza la presenza del Patrone. Et che al detto Patrone sia stato danneggiato alla sua presenza, et contra il suo uolere come si è detto. credasi al giuramento dell'istesso Patrone con un Testimonio degno di fede. Ma questo Capitolo non habbia luogo quando si danneggiasse in qual che maese, ò uero stoppia, che non fusse bandita.

Tauola del Primo Libro delli Statuti della Terra della Bastia

Delle Feste da guardarsi c. i.

Del giuramento da darsi dal Podestà suo Vicario, et Offitiali c. 2°

Dell'Elett.ne del Massaro, ò uero Depositario della Communità. c. 3°

Dell'elett.e delli Viarij c. 4°

Dell'elettione et offitio della Ballio della Communità. c. 5°

Che l'intrate della Cōità si debbano leggere ogni et appuarsi dal Cōseglio. c. 6.

Delle Vie uicinali da cōpr.si c. 7°

In che modo si debba procedere con Coloro p li qli saranno commesse represaglie con la Cōità, et Huom.i della Bastia. c. 8°

Delle Securtà da darsi tra Nemici. c. 9.

Da Chi si deue hauer cura di quelli che saranno ritenuti ò in prigg.ne, ò in palazzo del Podestà c. X.

Che si eleggano doi buoni Huomini p la Conseruatione, et gouerno delle Cose dell'Hospitale c. 11.

Che il Podestà sia tinuto constringere l'Huomini della Bastia ad Instanza delli Priori di essa. c. 12.
Chi hà casa nella Bastia, et l'habita sia tinuto a' carichi person. p la Coità. c. 13.
Che non si possa donare alc.a cosa al Podesta, suo Vic.o et altri Offitiali della Bastia. c. 14.
Che il Podestà et suo Vic.o della Bastia non possa tenere alcun libro della Coità se non li sarà consegnato dalli Priori. c. 15.
Delle Condannationi, et pene de danni dati da riscotersi dal Podestà et suo Vic.o c. 16.
Dell' auttorità, et offo del Podestà, et Vicario della Bastia c. 17.
Dell' offo et autta delli Priori della Bastia. c. 18.
Da chi et in qual modo le Vie Ponti, et Corsi d'acque si debb.o mantenere, et reparare. c. 19.
Del modo da seruarsi dalli Fornari della Bastia cap. 20.
Del modo da tenersi nell' elettione dell' Ambasciatori della Terra della Bastia. c. 21.
Che li Priori della Bastia debb.o ogni mese congregare il Conseglio per il buon gouerno. capit. 22.

Dello

Dello Scindico da eleggersi p. ricuperare li beni della Communità c. 23.
Quelli che sono habili a fare le cose loro siano obligati a far li fatti della Cōità c. 24.
Dell' Inuentario da farsi delli beni mobili della Cōità. c. 25.
A chi debbia render conto il Massaro della Communità et in che modo. c. 26.
Della guardia della Terra et altre opere da farsi per la Communità. c. 27.
Del modo da osseruarsi dalli Molinari delle mole di grano, et olio. c. 28.
Della piazza, et mattonato. c. 29.
Contro quelli che buttassero acque nella piazza ò in altre strade publiche, ò rēbuchi. c. 30.
Del modo da tenersi per mantener polite piazze strade et rembucchi della Bastia. c. 31.
Delli Sciacquatori delle possess.ni ò delle Muraglie c. 32.
Delle Muraglie communi tra le case c. 33.
Del modo da tenersi p. mantenere netti li fossi, che stanno p. difesa della Terra, et delle Bestie, che faranno danno in esse c. 34.
Contro quelli che lauaranno, ò buttaranno im̄ondi:

98v

tia nella Fonte di S.to Andrea; et nella Fonte della porta del Molino. c. 35.

Dell' Albori che fossero d'impedimento à qualcheduno, et di q.lli ch' edificassero sop. la uia. c. 36.

Che quelli, che uenderanno il uino à minuto non possa uendere un uino p un altro. c. 37.

Che q.lli che uenderanno il uino à minuto tengano le misure sigillate c. 38.

Chi uenderà olio à minuto dourà tenere le misure sigillate, et non sia tinuto à pagar gabella senõ da dieci fogliette in su. c. 39.

Che non si possano buttar bestie morte se non nel fiume del Chiasio, ò uero nella forma della mola dal Ponticello della mola ingiù. c. 40

Che nessuna persona possa far ponti, mura, scale, nelle strade publiche, ò rembochi. c. 41.

Che nessuno possa edificare sopra le mura della Terra della Bastia. c. 42.

Delli Porci ch' andassero à strato per la Terra della Bastia c. 43.

Chi uendesse alcuna cosa da gabella, sia obligato assegnarla al gabelliero c. 44.

Chi facesse Taberna, non possa pigliare pegno p cagg.ne di giuocho. c. 45.

Chi è

Chi è debitore della Communità, non possano offerire, ne comprare prouenti di essa. c.46.

Che li Priori ò Massaro non possano comprare ne gabella, ne prouento della Coità. c.47.

Che le bestie di qualsi uoglia specie se siano non possano pernottare nella piazza della Terra della Bastia. c.48.

Che non si possa buttare ne far immonditie fuori della porta della mola. c.49.

Che non si possa fare ne buttare alcuna immonditia ò bruttura fuori della porta di S. Angelo. c. 50.

Che non si possa buttare alc.a immonditia fuori della forma della mola. c. 51.

Chi hà possess.ni appresso le uie publiche debbia far li fossi, et mantenerli. c.52.

Che ness.o possa edificare alcun necessario in modo, che si ueda dalle uie publiche. c.53.

Che nessuno possa impedire, ò ingombrare androne alcuno o uero formello tra una casa, et l'altra. c. 54.

Che non si possano fare luoghi communi nelle mura della Terra fuori di porta di Sant'Angelo. c. 55.

Che non si possa cauare, ne fare fossa alcuna nella piazza fuori della porta della Mola. c. 56.

Del modo da mantenere li fossi che sono p. defesa dell'aggiunta della Bastia, c. 57.

Che il Podestà sia tenuto riscotere li debiti della Communita senza premio alc.o c. 58.

A chi si debbiano applicare le pene, che si cōtengono nel pñte lib.o destraord.rij c. 59.

Che li Consiglieri siano obligati andar al Conseglio. c. 60.

Che li debitori della Communità, o dell'Hospidale non possano essercitare off.o alc.o c. 61.

Del p̄uento del Podesta delli Caposoldi c. 62.

Del p̄uento del Podestà p. la Cassatione delli Processi c. 63.

Del p̄uento del Podestà che è tinuto andare a uedere differenze c. 64.

Che il Podestà p. le licenze de grani, et d'altre cose non riceua emolum.to alc.o c. 65.

Dell'emolumento del Podestà facendo l'inuētario cap. 66.

Tauo:

Tauola del 2.° Libro.

Doue si debba render ragg.e nelle cause della Com:
munità della Bastia. c. p.°
Quali giorni siano feriati nelle cause Ciuili della
Communità et Huõi della Bastia. c. 2.°
Per chi si debbiano fare le Citat.ni nelle cause Ciuili
nella corte del Podestà della Bastia. c. 3.°
In che modo si debb.o fare le Citationi sopra le cause
Ciuili c. 4.°
In che modo si possa agitare contro gli heredi di qt.:
che Defonto. c. 5.
In che modo il Reo sia tinuto accettare il partito.
cap. 6.
De chi confessasse alc.a cosa in giud.o c. 7.
In che modo l'Instrumenti si debb.o mandare ad esse:
cutione c. 8.
Che ness.o faccia alc.a conuent.e o contratto con alcun
fig.o di fameglia c. 9.
Delli Fideiuss. da conseru.ri senza danno c. X.
~~In che modo si debb.o fare le Citat. sop~~
Delle deuisioni da farsi tra Cõsorti. c. 11.
Della mercede da darsi alli Lauorat.i c. 12.
In che modo gl'Huomini della Bastia siano conserua:
ti senza danno dalli Forast. c. 13.

In che modo si faccia ragg.e alli Forast. c. 14.
Che ness.o uadi doue fossero concesse repsaglie. c. 15.
Che sia lecito à Ciasch.o metter la semeta pel la sua possess. cap. 16.
Che ciasch.o faccia le fattioni. c. 17.
In che modo gl'heredi siano tinuti dar la copia del Testamento. c. 18
Che la terza parte della dote rimanga al Marito morta la Moglie. c. 19.
In che modo li Consanguinei discordanti si habbiano da ridurre à concordia c. 20.
Che ness.o possa esser pigliato nella casa sua propria ò Condotta c. 21.
Come il Podestà della Terra della Bastia sia tinuto dar Conseglio del Sauio c. 22.
Del modo di restituire la dote, et di pagare li legati cap. 23.
Che ness.a Donna dotata possa succedere alli beni paterni, et materni. c. 24.
Che le Donne della Terra Bastia non possano in modo alc.o far contratti senza la presenza di certi loro Consanguinei c. 25.

Tauo:

Tauola del terzo Libro

Che li Notari delli danni dati possano pcedere
sopra l'Inuentioni, accuse, et Inquisitioni sopra
li Danni dati. c. p.o
Della pena di quelli che faranno danno nella ui:
gna orto o' chrocho d'alcuno. c. 2.o
De chi dasse danno col consenzo, o'uero presenza
del Prone. c. 3.o
Della pena de chi dasse danno con polli in bia:
do, uigna, legume o' Horto. c. 4.o
Che sia lecito passare p la possess.e d'altri, quando
la uia non fusse atta, et mozzare legna et frat:
te senza pena c. 5.o
Che il Vicario, o' offãle de danni dati possa pcedere
de simile a' simile c. 6.
Che le pene di notte tmpo si raddoppino, et chi sa:
ra' trouato di notte nel danno sia hauuto per
sospetto. c. 7.
Che qlli che daranno danno siano tinuti rifare
il danno a' chi l'haura' riceuto. c. 8.
Della pena de chi dasse danno psonalmente nel:
la canepa, o' uero con bestie. c. 9.
Che ~~ci~~ nessuna persona possa cauare ne far-

fosse nella possõne d'altri. c. x.
Della pena de chi ricettasse alcuno danno dante che li trouati à dar danno di notte siano hauti per suspetti. c. ij.
Che nessº operario possa portare uue, ò uite cap. 12.
Della pena de chi dasse danno in biade legumi, et altri frutti, c. 13.
Della pena di qlli che daranno danno in prato, meta ò pagliaio c. 14.
Delle persone trouate con uue, et altri frutti c. 15.
Della pena delli Cacciatori, et ucellat. che entrassero nella uigna c. 16.
Della pena de chi cogliesse spiche dalla meta. c. 17.
Che ogni Pastore et Guardiano delle Bestie sia obligato dire il suo nome, et del Prone delle Bestie c. 18.
Della pena de chi facesse danno tagliando, carpẽdo, ò in altra maniera guastãdo. c. 19.
Della pena de chi portasse legumi c. 20.
Che ogni psona sia obligata dire al Vicario ò Notaro de danni dati il nome del Pastore. c. 21.
Che sia lecito à ciasc. Vicº ò Notº ò Guardº condurre cioè menare il Pastre et le Bestie nella Corte
della

della Bastia c. 22.
Che nessº dia impedimº alcº al Vicº ó uero Notº de danni dati c. 23.
Che nessª persona muti il suo nome c. 24.
Che nessª persona ardisca far cenno ad alcuno ó chiamare. c. 25.
Della pena di chi tagliasse alcun albore ó ramo, ó uero dasse danno con bestie nelle fratte ó psonalmente buttasse le Pietre. c. 26.
Della pena di chi tragettasse nella possessione d'altri cap. 27.
Della pena delle guardie secrete che daranno danno c. 28.
Della pena de chi dasse danno nella Terra non biadata, doue sono gli Alberi domestici. cap. 29.
Della pena di quelli, che daranno danno nella possess. doue sono frutti pendẽti. c. 30.
Che il Vicario, ó uero Notº de danni dati possa cõstringere li accusati á pagare. c. 31.
Che il Prõne della cosa possa conceder licenza delli suoi beni. c. 32.
Che il Prõne della Cosa possa renuntiar all'accuse denuntie, et inquisit. c. 33.

Che il Prone sia tenuto p tutte le ~~gesfet~~ di Casa et altre persone nominate qui sotto. c.34.

Della pena di chi non tenesse il cane legato nel tempo infratto c.35.

Della pena di chi negasse la possess. nella quale fosse accusato, et doppo sia puato. c.36.

Della pena del partito da mettersi nelli danni dati c.37.

Della pena di qlli che darranno danno nella cañepa ò horto d'altri. c.38.

Della pena de chi dasse danno nelli alboreti d'altri. c.39.

Della pena di qlli che daranno danno doue saranno ~~dattho~~ meloni foglie, et altre hortaglie. c.40.

Della pena di qlli che negaranno il danno, et dopò sarà prouato cap. 41.

Che nessuno possa patrocinare ò auuocare p li delinguenti de danni dati auanti al Vic.° ò Not.° de danni dati comp.te c.42.

Della pena di drizzara alc.ª uia p possone de altri. c. 43.

Che ness.° ardisca drizzare acqua p la possesione d'altri. c. 44.

Della

Della pena d'Vcellatori de Palõbi c. 45.
Che sia lecito à ciaschuno menare auanti al Vic.º ò Noto de danni dati le bestie, che tro: uarà à far danno. c. 46.
Che si debba credere al giuramento dell' Accu: satore fino alla quantà di 20. soldi. c. 47.
Che il Vic.º ò uero Noto de danni dati possano imporre la pena fino alla quantà di 20. soldi. c. 48.
Delle Guardie secrete da farsi nelli danni dati. c. 49.
In che modo si debb.º fare li fossi tra un Vicino, et l'altro c. 50.
Chi pianterà qualche albero non si possa ac: costare all' estremo p tre piedi di pertica cap. 51.
Modo, ch' haurà da tenere chi pianterà qual: che sepe. 52.
Della pena di qlli, che daranno danno in presenza del Prone della possess. et con la sua uolontà c. 53.

29 – 18]
105v

ST
VI
ET
BA